MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

HITACHI EUROPE S.R.L.

Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, aggiornato con delibera del 5 luglio 2019 e successivamente con delibera del 27 luglio 2021

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
2. Sanzioni
3. Condotte esimenti la responsabilità amministrativa
4. Il Modello di Hitachi Europe S.r.l.
4.1. *Il Gruppo Hitachi*
4.2. *Hitachi Europe S.r.l.*
5. Il presente Modello
5.1. *La Costituzione del Modello*
5.2. *Finalità e struttura del Modello*
5.3. *Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello*
5.4. *Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del modello*
5.5. *Diffusione del modello e informativa a collaboratori esterni e partners*
6. Organismo di Vigilanza
6.1. *Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie*
6.2. *Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri*
6.3. *Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza*
6.3.1. *Informativa dell'OdV nei confronti degli organi societari (attività di Reporting)*
6.3.2. *Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)*
6.3.3. *Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV*
6.4. *Whistleblowing Policy*
7. Codice Etico, Principi Etici e Norme di Comportamento
8. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
9. Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche
10. Modifiche ed integrazione del Modello

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A. I reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 del presente Modello
C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato e le schede di evidenza
F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

A. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del presente Modello
C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio
   - *D.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali*
   - *D.2. Norme comportamentali nei confronti della società di Revisione*
   - *D.3. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale*
   - *D.4. Tutela del capitale sociale*
   - *D.5. Corruzione tra privati*
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 3

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A. I reati di cui all'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 3 del presente Modello
C. Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
D. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro
   - *D.1. Obblighi del datore di lavoro*
   - *D.2. Obblighi del preposto*
   - *D.3. Obblighi dei lavoratori*
E. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio
F. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
G. Aree a rischio
H. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 4

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

A. I reati previsti dall'articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del presente Modello
C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato

E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato e le schede di evidenza
F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 5

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

A. I reati di cui all'articolo 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del presente Modello
C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
D. I destinatari ed le norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 6

REATI TRIBUTARI

A. I reati previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del presente Modello
C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato
F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI

Allegato A.
A.1. Codice di Condotta del Gruppo;
A.2. Codice Etico di Hitachi Europe S.r.l.

Allegato B.
Dichiarazione componenti Organismo di Vigilanza.

Allegato C.
Esempio di Clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di Soggetti Terzi.

Allegato D.
Scheda di Evidenza.

Allegato E.
Procedure e protocolli implementati.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (d'ora innanzi, per brevità, il "**D. Lgs. n. 231/2001**" o il "**Decreto**"), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, il/gli "**Ente/Enti**"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'articolo 4, D. Lgs. n. 231/2001, precisa, inoltre, che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10[1] del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

---

[1] Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:
Articolo 7: Reati commessi all'estero.
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (…) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/2001 riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

   1. persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d'ora, innanzi, per brevità, i "**Soggetti Apicali**");
   2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "**Soggetti Sottoposti**").

A questo proposito, giova rilevare che, secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"[2]. Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo "*oggettivo-funzionale*", come dimostra anche l'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore.

Non si richiede, quindi, un rapporto di dipendenza del soggetto con l'Ente.

b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

   1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/2001;
   2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'articolo 7 della L. n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-*bis*[3];
   3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. n. 943/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-*ter*,
   4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della L. n. 406/2001, come modificato con L. n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*bis*;
   5. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. n. 993/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*bis.1*;
   6. reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*ter*;
   7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla L. n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater*;
   8. delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. n. 73/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater.1;*
   9. delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti con L. n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n.

[2] Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss..

[3] Tra i reati presupposto è anche stata inserita la fattispecie di cui all'Art. 1, co. XI, D.L. 105/2019, recante la "*Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*".

231/2001 l'articolo 25-*quinquies;*

10. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, il quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*sexies*;

11. reati previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dalla L. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*septies*;

12. reati previsti e puniti dagli articoli 648, 648 *bis*, 648 e *ter* 648 *ter.1* c.p., inerenti rispettivamente a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, così come introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies,* da ultimo modificato con L. n. 186/2014;

13. reati aventi carattere transnazionale[4], previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p. dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12, comma terzo, del D. Lgs. n. 286/1998, introdotti dalla L. n. 146 del 2006;

14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. n. 994/2009[5], che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*nonies;*

15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti dalla L. n. 116/2009, come sostituiti dal D. Lgs. n. 1215/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*decies*;

16. reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undecies*;

17. reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*;

18. reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*terdecies*;

19. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies;*

20. reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale", convertito con modificazioni in L. 157/2019) che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies*;

21. reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. 14/07/2020, n. 75, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (cd. "Direttiva PIF" relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies*.

c) È da tenere presente, peraltro, che la norma di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001, dettata in tema

---

[4] *Sono considerati transazionali i reati caratterizzati, oltre che dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

[5] *La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.*

di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *"(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

d) L'aver commesso il reato nell'"*interesse*" o a "*vantaggio*" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'"*interesse*" viene definito come la semplice "*intenzione*" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per "*vantaggio*", invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

e) Il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Considerando i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 nasce la scelta della Società di predisporre ed efficacemente applicare il suddetto modello secondo quanto riportato al successivo paragrafo 3.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) sanzione amministrativa pecuniaria;

b) sanzioni interdittive;

c) confisca;

d) pubblicazione della sentenza.

(a) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25-*septies* "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" che prevede una sanzione pecuniaria **pari a mille quote**) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articolo 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti,*

nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione*	**Presupposti**
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)**	L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ***oppure*** Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ***oppure*** È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	Nel caso in cui concorrno entrambe le condizioni di cui sopra.

***** *La sanzione pecuniaria non può essere in ogni caso inferiore a Euro 10.329,00 (comma 4° art. 12 D. Lgs. n. 231/2001).*

****** *In base al 3° comma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001, la quota è uguale a Euro 103,00.*

(b) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del presente Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*";

- "*in caso di reiterazione degli illeciti*" (*id est*: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";
- "*l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, anche l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in

cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 delle apposite Linee Guida, che sono state dapprima aggiornate il 24 maggio 2004 e il 31 marzo 2008 e, da ultimo, ulteriormente aggiornate con l'emanazione di un nuovo documento, datato 21 luglio 2014 (di seguito le "**Linee Guida**").

Il Presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida di Confindustria, come da ultimo aggiornate nel mese di marzo 2014.

4. Il MODELLO DI HITACHI EUROPE S.r.l.

4.1. Il Gruppo Hitachi

Il gruppo Hitachi (di seguito anche il "**Gruppo**") è un gruppo di primo piano nello scenario mondiale che sviluppa, produce e commercializza beni e servizi appartenenti a numerosi settori, quali ad esempio quello dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni, macchinari e sistemi elettronici, sistemi per la produzione di energia, elettronica e prodotti per il consumo ecc..

Le citate attività vengono esercite dal Gruppo per il tramite di varie divisioni e strutture consociate, aventi sede nei vari paesi del mondo.

Il Gruppo, anche in Italia, comprende numerose divisioni e società consociate, ognuna operante nelle diverse aree di attività sopra indicate.

4.2. Hitachi Europe S.r.l.

Hitachi Europe S.r.l. (d'ora innanzi "**Hitachi**" o "**HEU**" o "la **Società**") è la divisione italiana del Gruppo avente ad oggetto sociale l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il noleggio, la distribuzione, l'assistenza tecnica, l'agenzia e la rappresentanza di materiale elettromeccanico, elettronico, elettrico, nonché di tutti i prodotti derivati, accessori o complementari di questi ultimi. La Società presta altresì servizi contabili, amministrativi, fiscali e commerciali, di gestione delle risorse umane, messa a disposizione di uffici, spazi ed attrezzature nonché altri servizi per le società del Gruppo o terze parti.

L'attività di Hitachi si concretizza esclusivamente nell'erogazione di servizi, quasi interamente nei confronti delle altre società del Gruppo. Non svolge attività di vendita diretta di prodotti, dunque non è dotata di magazzini propri.

Hitachi è controllata al 100% dalla società Hitachi Europe Limited, società costituita secondo il diritto inglese, avente sede legale in Gran Bretagna (d'ora innanzi "**Hitachi Europe Ltd**" o la "**Casa Madre**"). Hitachi Europe Limited è a sua volta controllata al 100% da Hitachi LTD, società giapponese, con sede a Tokyo e quotata in borsa presso il *TSE -Tokyo Stock Exchange.*

La Società possiede un capitale sociale di Euro 99.000, interamente versato in danaro, è stata costituita in data 27 febbraio 2002 ed è iscritta presso il registro delle imprese di Milano dall'11 marzo 2002.

Le citate attività vengono svolte sotto la diretta sorveglianza di Hitachi Europe Ltd e solo ed esclusivamente per il tramite di distributori consolidati e venditori indipendenti. Hitachi non svolge alcuna attività di vendita diretta al pubblico di beni e servizi. Hitachi non possiede magazzini. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi "**CdA**"), composto da n. 4 membri.

Il CdA non risulta aver delegato alcun suo potere ad eventuali comitati esecutivi e/o Amministratori Delegati, ma ha nominato diversi procuratori.

La Società ha ottenuto la certificazione ISO-9001 ed applica la norma come modello di riferimento, con l'obbiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi organizzativi e gestionali.

4.2.1. La Divisione ICEG

In data 30 settembre 2019, è stata perfezionata la fusione per incorporazione, in HEU, della società Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l. (d'ora innanzi, "**HIDI**"), già appartenente al Gruppo.

Con l'acquisizione di HIDI – avente ad oggetto attività differenti rispetto a HEU, in quanto non eroga servizi ma commercializza prodotti (peraltro già dotata di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001) e di procedure e protocolli operativi propri per la *compliance* aziendale – HEU ha costituito al proprio interno una Divisione nella quale sono svolte le attività aziendali precedentemente svolte presso la società acquisita, ossia la Divisione ICEG-IT (Industrial Components

& Equipment Group) (d'ora innanzi, per brevità, "**ICEG**"), operante presso la Sede di Ospiate di Bollate (MI), Via Ghisalba 13. Per la gestione delle attività sensibili, pertanto, in taluni casi sono ancora applicati i protocolli operativi precedentemente implementati da HIDI, che sono differenziati rispetto alle *policy* di HEU e del Gruppo.

ICEG (precedentemente HIDI) in particolare, effettua attività di ricerca guasti e di risparmio energetico nel settore degli acquedotti e delle condotte in genere, nonché il noleggio e la vendita di apparecchiature per prove e rilievi, la fornitura di servizi integrati per la realizzazione e successiva gestione di interventi volti al risparmio di energia primaria.

ICEG è il distributore ufficiale di Inverter e PLC Hitachi su tutto il territorio nazionale italiano. Inoltre, grazie ad un forte impegno profuso nelle attività di ricerca e di progettazione, ha nel tempo ampliato e rinnovato tutta la gamma di prodotti dedicati all'automazione industriale. Con tali presupposti, ICEG si pone quale fornitore di componenti e di soluzioni complete, con l'ausilio dei prodotti Drives e PLC.

A sua volta, ICEG opera attraverso due principali divisioni: Aulos e H-Vision. La divisione Aulos in particolare, si occupa della salvaguardia delle risorse idriche e del risparmio energetico. Il suo primario obiettivo è l'individuazione e l'eliminazione delle cause principali che determinano inefficienze nelle reti idriche, utilizzando un approccio integrato focalizzato sia sul controllo delle perdite che sul risparmio energetico derivante dal miglioramento dei sistemi di pompaggio.

La divisione H-Vision invece si occupa dell'efficientamento delle trasformazioni energetiche operate sia su macchine elettriche che su sistemi di produzione del calore. Tale efficientemente viene raggiunto con un approccio industriale basato sul metodo scientifico H-Vision.

ICEG inoltre opera come distributore di prodotti Hitachi e di altri marchi, ed offre servizi di formazione, assistenza tecnica e riparazione.

***

Nel prosieguo, laddove il presente modello di organizzazione e gestione faccia riferimento alle differenti Divisioni (d'ora innanzi, definite anche "Business Unit") della Società, il riferimento alla "Divisione ICEG" concerne l'attività svolta dalla incorporata HIDI (che, per il momento, date le specificità dell'attività svolta, mantiene alcuni protocolli e *policy* operative precedentemente adottati dalla stessa HIDI, non uniformandosi a quelle del Gruppo e/o di HEU), mentre il riferimento a "HEU" richiama il resto delle aree aziendali che non erano precedentemente comprese in HIDI.

In tutte le ipotesi in cui non ci siano differenze di trattamento o di gestione tra le Divisioni aziendali, è fatto riferimento a "Hitachi" o "HEU" o "la Società".

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La Costituzione del Modello

Hitachi gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione.

In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente.

È forte il convincimento in Hitachi che l'osservanza delle leggi, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito anche "**CCNL**") e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione, attuazione ed al costante aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità con il Decreto (d'ora innanzi, il "**Modello**").

Il Modello, pertanto, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dirigenti che operano in nome e per conto di Hitachi, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione anche nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Distributori, Fornitori, *partner*, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché, dunque, vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, tale scelta è ulteriormente finalizzata a ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Hitachi intende attenersi.

Spostandosi dallo specifico contesto operativo di Hitachi, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi da un lato e, dall'altro, di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione e la formazione ed attuazione delle decisioni della Società.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed all'evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti quei soggetti che siano in posizione apicale, gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, tutti coloro che siano in posizione di sottoposti, quali i dipendenti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

La Società si propone, infatti, mediante l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici di Hitachi.

A tal fine, la Società ha avviato, successivamente all'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001 e al susseguente ampliamento delle ipotesi criminose ivi delineate, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione ed il successivo aggiornamento del Modello.

La predisposizione del presente Modello è stata, dunque, preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso - Hitachi ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua *Corporate Governance* e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità

amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 stesso.

Al contempo, le attività finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) costituiscono l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

- **Identificazione dei processi sensibili ("*as-is analysis*")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

L'obiettivo di questa fase è duplice: da un lato, consente di analizzare il contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività possono essere realizzati i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; dall'altro, l'analisi delle aree/settori a rischio reato è prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati si possono concretamente perpetrare al loro interno (tale fase viene dunque definita "*Risk Assessment*", in quanto volta all'analisi dello stato di attuazione dei presidi esistenti e la loro idoneità a prevenire la realizzazione di condotte atte a configurare i reati presupposto). A tale ultimo fine, deve essere tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel Gruppo o nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Ai fini del suo aggiornamento avvenuto attraverso la predisposizione del presente Modello, la cui decisione si è resa necessaria in virtù delle modifiche intervenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e dei mutamenti della struttura organizzativa della Società, sono state altresì analizzate le procedure, formalizzate e non, in essere nella Società, nonché sono state effettuate nuove interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento di eventuali nuovi processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi e delle aree sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare *focus* agli elementi di "*compliance*" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi sensibili di Hitachi sono quelli descritti ai successivi paragrafi.

- **Effettuazione della "*gap analysis*".** Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti) in relazione ai processi sensibili e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, la Società risulta organizzata secondo una struttura molto rigida, nella quale i poteri sono ben definiti e suddivisi per singole funzioni.
  Inoltre, la Società risulta aver formalizzato o, comunque, adottato diverse procedure in tutti i settori di riferimento ad eccezione di quello relativo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. La Società è, inoltre, soggetta al rispetto di direttive e procedure imposte dal Gruppo e, in particolare, dalla società controllante Hitachi Europe Ltd.
  Al riguardo Hitachi possiede ed applica un proprio codice di etico, nonché il Codice di Condotta del Gruppo (a tal riguardo si rinvia al successivo paragrafo 7).

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001: così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui si dirà *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto da Hitachi sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Hitachi nelle "aree di attività a rischio", come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di Hitachi in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio" e nelle "aree a supporto", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, diffondere e circolarizzare verso tutti i livelli aziendali (sensibilizzando in merito questi ultimi) le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le "aree di attività a rischio" e le "aree di attività a supporto" reati, con riferimento all'attività di Hitachi, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate (sia per la commissione, sia per il supporto) dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente ed archiviare tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti; secondo il principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale "***Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua***";
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo secondo il quale "***Nessuno può gestire in autonomia un intero processo***", in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Hitachi di beneficiare dell'esimente

prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e, se necessario, la loro conseguente *proceduralizzazione*.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità che l'attività che egli intende porre in essere configuri un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi ed alle *policy* di Hitachi, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Hitachi di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti a qualsiasi titolo, Collaboratori, Distributori e *partner*, che operino per conto e nell'interesse della Società nell'ambito delle aree sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il presente Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 ("**Parte Generale**"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali con particolare riferimento a scelta e individuazione dell'OdV, formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, sistema disciplinare e misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole "**Parti Speciali**", che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta da *Hitachi*.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo, si è ritenuto per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24-*bis* (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata), 25-*bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*bis.*1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater.*1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), reati aventi carattere transnazionale, 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale), 25-sexies (abusi di mercato), 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-*undecies* (reati ambientali), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia), 25-*quaterdecies* (reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) nonché 25-*sexiesdecies* relativo ai reati di contrabbando, non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Sarà compito della Società e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possono, a seguito di specifiche e successive vicende modificative della Società e del suo *business*, essere ritenute pertinenti per la Società.

Conseguentemente, le Parti Speciali del presente Modello trovano applicazione:

1. per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
2. per i reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;

3. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, come previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
4. per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;
5. per i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
6. per i reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le "Parti Speciali", in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività o dell'organizzazione di Hitachi hanno reso e potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

5.3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Impregiudicato quanto indicato all'art. 10 del Modello, essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Hitachi, su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato a tale organo il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

La Società si impegna, altresì, ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall'eventuale ampliamento degli ambiti di efficacia della normativa rilevante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quanto in relazione alla modifica, all'ampliamento ed alla diversificazione delle attività aziendali.

In ogni caso, Hitachi garantisce che il principio della costante revisione ed aggiornamento del Modello non consentirà l'introduzione o l'adozione di provvedimenti di modifica che ne possano contrastare o diminuire l'efficacia.

In data 6 maggio 2005 la Società ha adottato una prima versione preliminare del Modello conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2009, è stata approvata una nuova versione Modello in conformità degli intervenuti mutamenti normativi.

Successivamente, con delibera del 26 giugno 2014, Hitachi ha assunto la decisione di predisporre un nuovo aggiornamento tenendo in considerazione il nuovo contesto aziendale e normativo, in particolar modo avuto riguardo ai mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società ed alle modifiche intervenute al D. Lgs. n. 231/2001 ed ai reati presupposto elencati al precedente Capitolo 1 (*sub* 1, 6, 11 e 12).

Il Modello, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della citata decisione della Società, è stato pertanto predisposto e adottato dalla Società nella sua versione attuale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015.

Infine, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2019, è stato approvato

l'aggiornamento del Modello recante le modifiche ed integrazioni apportate in base alle novelle normative recentemente intervenute.

Infine, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2021, è stato approvato l'aggiornamento del Modello recante le modifiche ed integrazioni apportate in base alle ultime novelle normative intervenute. La versione del Modello adottato con tale delibera ha altresì recepito le peculiarità del Modello precedentemente adottato da HIDI (ora ICEG).

La Società, si impegna a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i soggetti interessati dall'applicazione della normativa di cui al Decreto.

5.4. Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "*as-is analysis*") esistenti e già operanti nel Gruppo e in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua peculiare finalità descritta al precedente paragrafo 1. e relativa al D. Lgs. n. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dalle *policy* della Società.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e delle attività della Società anche in relazione ai reati da prevenire, Hitachi ha individuato principalmente i seguenti protocolli:

a) sistema Organizzativo interno con attribuzione dei poteri e delle responsabilità, ivi comprese le Deleghe di Funzioni;
b) Codice Etico di Hitachi e Codice di Condotta del Gruppo (all.ti A.1. e A.2.);
c) procedure esistenti (**all. E**);
d) sistemi di valutazione dei rischi: identificazione e descrizione delle attività sensibili, loro valutazione periodica, aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
e) procedure di comunicazione, informazione (tutti i flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza, ivi comprese le Schede di Evidenza), formazione e addestramento di tutto il personale a tutti i livelli; Dichiarazioni **(all. B)** e Clausole contrattuali **(all. C)**;
f) vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte e si intendono integralmente qui richiamati, a tutti gli effetti, del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del presente Modello tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le *policy*, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione che, sia a livello di Gruppo, sia a livello locale, sono state implementate ed attuate da Hitachi.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Hitachi del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle aree in cui vi è una maggiore probabilità di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.5. Diffusione del modello e informativa a collaboratori esterni e *partner*

Hitachi promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i distributori, i venditori indipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali con la Società (i "**Soggetti Terzi**").

A questo scopo, quindi, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire informazioni specifiche oppure apposite clausole contrattuali, a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello.

Il presente Modello Organizzativo è indirizzato a tutti i soggetti, dipendenti e non, che agiscono in nome, per conto e nell'interesse di Hitachi e, in particolare, a quanti svolgono le attività identificate come rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 (d'ora innanzi **Destinatari** o **Soggetti Obbligati**).

Tali Soggetti Obbligati sono previsti dall'art. 5, del D. Lgs. n. 231/2001 e possono essere:

- persone fisiche che rivestono posizioni di vertice in seno alla Società: rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (d'ora innanzi, per brevità, i "**Soggetti Apicali**");

- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "**Soggetti Sottoposti**").

- Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti al rispetto del Modello abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, potendosi trattare pure di **Soggetti Terzi**. Appare quindi opportuno ricomprendere tra i Destinatari del presente Modello anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai *partner* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori che, di fatto, collaborino stabilmente con l'ente. Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", come dimostra anche l'assimilazione dell'apice aziendale di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore. Pertanto, il rispetto del presente Modello sarà richiesto anche a collaboratori esterni, *partner* ed altri Soggetti Terzi tramite la previsione di apposite informazioni e clausole contrattuali **(all. C)**. In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte dei Soggetti Terzi.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie.

Secondo l'art. 6, comma 1, lett, b) del D. Lgs. n. 231/2001, "*il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è ... affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*". Tale compito è pertanto un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno. Le Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un Organismo di Vigilanza (d'ora innanzi, anche **OdV**) che abbia una composizione diversa dal Consiglio di Amministrazione e che sia caratterizzato da:

- autonomia e indipendenza: i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, onde evitare conflitti di interesse; non svolgono mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad essi si richiede; nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono sottoposti ad alcune potere gerarchico e/o disciplinare di altri organi o cariche societarie;
- onorabilità: i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- competenza professionale di settore: devono essere dotati di competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Pertanto, tra i membri dell'OdV, dovranno figurare soggetti dotati di comprovate capacità specifiche in materia di: ispezioni, auditing e controlli interni, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di diritto societario, penale e della materia giuridica in generale, di organizzazione aziendale.

Tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto su tale organo dirigente ricade la responsabilità ultima dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale, fermi restando gli obblighi relativi ai flussi informativi.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

Con riferimento a talune competenze specifiche, per esempio nel campo di alcune discipline giuridiche, della sicurezza sul lavoro, delle attività di auditing, considerato che talora può apparire indispensabile arricchire l'Organismo di Vigilanza di tali conoscenze specialistiche, quest'ultimo potrà ricorrere a consulenti esterni ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ai quali delegare compiti predefiniti. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV, al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché del suo aggiornamento.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'OdV ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione ed ineleggibilità previsti in capo ai membri permanenti dell'OdV.

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

L'OdV è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare – nel contesto di formazione del budget aziendale – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, corsi di

formazione e aggiornamento, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'OdV ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

Le attività di ricognizione, controllo e verifica compiute dall'OdV sono azionate secondo un metodo di campionamento: non essendo possibile verificare integralmente ogni attività ed ogni documento societario, l'OdV pianifica le proprie attività di controllo, indirizzando le stesse nelle aree ritenute più endemiche ai fini dei fatti descritti nel D. Lgs. n. 231/2001, selezionando le stesse sia sulla base dei flussi informativi ricevuti, sia sulla base di un controllo a campione.

6.2. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. La durata ed il funzionamento interno dell'OdV sono regolati da un regolamento di funzionamento interno adottato dall'organismo medesimo.

Oltre ai requisiti descritti in linea generale al punto 6.1., i membri dell'OdV, a pena di decadenza, devono garantire sulla base di autocertificazioni **(all. B)**, il possesso di requisiti soggettivi formali che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza, per tutta la durata della loro carica. In particolare, **non possono essere eletti** quali membri dell'Organismo di Vigilanza:

1. i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile[6];
2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
4. i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
5. coloro che sono stati condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, anche ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta: c.d. patteggiamento), nonché con i benefici della non menzione sul certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
   - a qualunque pena, per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
   - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
   - ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
   - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (artt. 2621 ss.) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. reati fallimentari);
   - ad una pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
   - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
6. coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

[6] Art. 2382 c.c. "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

7. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
8. soggetti destinatari di deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
9. soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
10. soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
11. soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Applicando alla realtà di Hitachi i principi sopra esposti nonché quelli descritti nel paragrafo che precede, in considerazione della specificità dei compiti che devono fare capo all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un Organismo di Vigilanza collegiale composto da 3 membri, scelti sia all'interno che all'esterno della Società, tra soggetti di comprovata esperienza professionale nel campo giuridico societario.

Tale composizione è stata riconosciuta come la più adeguata a ricoprire il ruolo in questione, tenuto conto delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza che ad oggi si è pronunciata sul tema.

Il Consiglio di Amministrazione della Società **revoca** l'incarico conferito ad uno o più membri dell'OdV quando sussiste una giusta causa. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità sopra descritte, il grave inadempimento da parte dei membri dell'OdV ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive alle riunioni dell'OdV. Inoltre costituisce giusta causa, l'avere rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno ad altra società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di componente dell'OdV:
- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati sopra descritti costituenti condizioni di ineleggibilità;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ("*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* ").

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di **rinunciare** all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua **sostituzione**, con apposita delibera. Il componente uscente dell'OdV sarà comunque tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge e/o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'OdV nominati in sostituzione durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'eventuale **remunerazione** spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (Presidente, Vice Presidente ed eventuali Consulenti Esterni) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute

per le ragioni dell'ufficio.

Quanto alle modalità operative, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio **regolamento di funzionamento interno**, che prevede: la pianificazione e lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, di verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina di ricezione, disamina e conservazione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.3. Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale, all'OdV competono essenzialmente due tipi di attività volte a prevenire i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, da parte dei vari destinatari appositamente individuati e suddivisi in base alle diverse fattispecie di reato previste, assumendo ogni provvedimento del caso (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- vigilare sull'effettivo funzionamento del Modello in ordine alla prevenzione di reati, nonché sull'eventuale necessità di aggiornarlo, alla luce di una periodica verifica dei risultati raggiunti tramite la sua applicazione e, conseguentemente, valutando l'adeguatezza concreta del Modello ad eventuali nuove esigenze aziendali o a norme sopravvenute (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra, sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello, ovvero sull'efficacia del sistema di controllo interno della Società.

In particolare, salvo quanto più specificamente esposto nelle Parti Speciali del presente Modello, l'OdV ha il compito di:

1. verificare l'inserimento nel Codice Etico, negli altri protocolli operativi facenti parte del presente Modello e nelle procedure esistenti, di specifiche norme comportamentali atte a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. attivare periodiche procedure di controllo e ricognizione (ad es. *compliance audit*) sulle attività sensibili poste in essere nelle Aree a Rischio, come definite nel presente Modello, al fine di accertare eventuali condotte non conformi al Modello, nonché al fine di aggiornare la mappatura delle predette attività; in particolare:
   - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta delineate nei protocolli operativi diretti a regolamentare i processi decisionali di Hitachi, anche chiedendo informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali, nonché agli organi dirigenti; verificando periodicamente che vengano attuate le procedure previste ai fini della tracciabilità delle operazioni; monitorando, i flussi informativi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione delle Schede di Evidenza (**all. D**) da un reparto all'altro nonché allo stesso OdV;
   - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta descritte nel Manuale delle Procedure dirette a regolamentare l'espletamento delle singole attività aziendali, specie quelle sviluppate all'esterno della Società, anche chiedendo informazioni al personale addetto, quale che siano le mansioni, il livello o l'impiego; monitorando i flussi informativi;
3. effettuare verifiche straordinarie e/o indagini mirate, anche a sorpresa, laddove si evidenzino condotte non conformi al Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
4. esaminare e conservare in un apposito archivio ogni comunicazione e segnalazione che i Soggetti Obbligati ed i terzi interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto nel presente Modello, ivi comprese le Schede di Evidenza previste dalla "Parte Speciale 1" e dalla "Parte Speciale 4";
5. documentare e conservare in un apposito archivio (cartaceo o informatico):
   - ogni operazione di controllo, ricognizione e verifica effettuata e
   - ogni altra attività discussa, valutata o espletata nelle riunioni dell'OdV, ivi comprese quelle non

all'ordine del giorno, mediante la predisposizione di appositi verbali;
6. rilevare e documentare mediante redazione di appositi rapporti (*report*) eventuali condotte non conformi al Modello che dovessero emergere dalle verifiche periodiche o straordinarie, nonché dall'analisi dei flussi informativi, assumendo eventuali azioni correttive;
7. trasmettere i rapporti informativi afferenti eventuali condotte non conformi al Modello al Presidente del Consiglio di Amministrazione, proponendo eventuali azioni correttive;
8. segnalare mediante redazione di appositi rapporti informativi, eventuali condotte non conformi al Modello ai responsabili e/o ai preposti delle singole funzioni, sollecitandoli ad assicurare il rispetto dei protocolli operativi e delle procedure esistenti da parte del personale direttamente interessato;
9. pianificare e promuovere periodicamente, nonché in via straordinaria (specie a seguito del rilevamento di eventuali condotte non conformi al Modello), ogni misura preventiva idonea alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello all'interno della Società, sollecitando le eventuali attività d'informazione, formazione e/o addestramento (ritagliate sulla base delle singole attività sensibili a rischio), in cooperazione con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore delle Risorse Umane e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (quest'ultimo in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro);
10. verificare che le previsioni contenute nel Modello, nelle sue Parti Speciali e nei Protocolli Operativi, siano attuali ed adeguate rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto ad eventuali mutamenti del panorama aziendale, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati ovvero da soggetti esterni in conformità ai punti precedenti;
11. segnalare l'eventuale opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello al Consiglio di Amministrazione, formulando le relative proposte;
12. provvedere, nello specifico, all'espletamento delle attività previste nelle Parti Speciali del Modello.

Al fine di adempiere al proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti, informazioni e dati afferenti la Società, l'attività svolta dalla stessa, dai suoi dipendenti e collaboratori, ovunque essi si trovino. Nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree aziendali, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte, l'OdV può altresì effettuare attività di verifica e controllo non pianificate, ovvero a sorpresa.

6.3.1. Informativa dell'OdV nei confronti degli organi societari (attività di *Reporting*)

L'OdV di Hitachi avrà il compito di informare gli organi societari su base periodica, per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV ovvero il suo Presidente, potrà essere convocato in qualsiasi momento organi dalla Società. Parimenti il Presidente dell'OdV potrà presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.3.2. Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)

Come si è visto al punto 6.3., l'OdV ha il compito di assicurarsi che tutto il personale abbia conoscenza del Modello e dei vari protocolli operativi (ivi compreso il Codice Etico), che ne costituiscono parte integrante, nonché le altre procedure esistenti.

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale per un efficace funzionamento del Modello sono gestiti dall'OdV in cooperazione al Direttore delle Risorse Umane e ad eventuali soggetti destinatari di Deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa riguarda sia il personale dirigente che il personale dipendente e dovrà essere organizzata, in via generale, con le seguenti modalità:

- informazione, formazione e addestramento all'inizio del rapporto lavorativo per i nuovi assunti (anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro);
- aggiornamento annuale di informazione, formazione e addestramento;
- informazione periodica mediante comunicazioni (anche e-mail) di aggiornamento predisposte dall'OdV;
- eventuali aggiornamenti straordinari (ad es. dovuti al rilevamento di non conformità al Modello).

La valutazione della competenza e dell'effettivo livello di formazione sono valutati dall'OdV tramite appositi questionari effettuati all'esito dei corsi di formazione.

6.3.3. Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'OdV si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative ai processi sensibili posti in essere nelle aree a rischio.

Per tale motivo, è necessario, da un lato, che all'OdV venga dato accesso a tutti i dati e le informazioni di Hitachi e, dall'altro, che l'OdV sia il destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti o non.

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'Organismo di Vigilanza di Hitachi in modo dettagliato e per iscritto, a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica odv231@hitachi-eu.com .

In particolare, tutto il personale di Hitachi, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti coloro che collaborano con la Società, devono segnalare dettagliatamente e per iscritto all'OdV qualsiasi fatto o circostanza verificatosi nell'ambito delle attività svolte, che non sia conforme a quanto previsto dal Modello e dai suoi Protocolli attuativi.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa immediata nei confronti dell'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tali soggetti effettuano le rispettive segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la Società predispone idonei strumenti per consentire a tutti i Soggetti Terzi con i quali intrattiene rapporti professionali, di informare l'OdV in relazione alle attività svolte dagli stessi con riferimento alle Aree a Rischio di commissione di reato.

A tale scopo l'OdV deve:

- accogliere tutte le comunicazioni e segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Modello oppure in contrasto con i protocolli operativi e le procedure esistenti;
- esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute;
- procedere all'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, richiedendo/fornendo per iscritto eventuali rifiuti ed opposizioni all'effettuazione di una indagine interna;
- assumere tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società; in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, essendo la segnalazione effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di reati.

Il soggetto che venisse a conoscenza di una non conformità al Modello potrà avvalersi dell'apposito canale di comunicazione sopra descritto oppure contattare il proprio diretto superiore gerarchico trasmettendo evidenza scritta della non conformità.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti professionali, devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

a) visite, ispezioni, accertamenti, comunicazioni, provvedimenti di qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (per es. ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza) e/o dell'Autorità Giudiziaria, anche nei confronti di ignoti, concernenti i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, quelli previsti dal Modello, idonei a coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o i collaboratori esterni della Società medesima;

b) richieste di assistenza legale effettuate da parte del personale della Società, dirigente e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;

c) contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico o equiparato e, alla loro conclusione, i relativi esiti;

d) tutte le informazioni ed i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo dai Responsabili di Funzioni aziendali e/o dai Preposti, specie se situati nelle Aree a Rischio, dalle quali possano emergere profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;

e) tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento alla rilevazione di eventuali condotte non conformi, all'avvio di procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni;

f) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

g) le informazioni relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;

h) copia dei rapporti periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Su base annuale l'OdV, in aggiunta a quanto sopra, richiede ai responsabili di funzione e, comunque, ai preposti di Hitachi, di fornire rassicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate, trasmettendo i flussi informativi all'indirizzo sopra riportato.

Tali informazioni, riguardano:

- le relazioni con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, in ogni caso, con Autorità Pubbliche, in relazione agli esiti di tali rapporti quali: dinieghi, richieste e rinnovi di licenze ed autorizzazioni, motivi di diniego, inadempimenti e motivi di inadempimento, osservazioni emerse nel corso di ispezioni e relative sanzioni inflitte;
- l'acquisto di beni e servizi con valore superiore ad € 100.000,00;
- la gestione dei servizi professionali, quali acquisti di singoli servizi professionali con valore superiore ad € 50.000;
- regali, donazioni ed altre iniziative aziendali che comportino l'uscita di somme di denaro, specie in relazione ad eventi che, da una attenta disamina, possano evidenziare carattere di eccezionalità; iniziative nel corso delle quali risultino coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e tutte le iniziative il cui valore supera i € 1.000;
- rimborsi spese dei dipendenti che non risultino giustificati;
- in sede di Amministrazione Finanziaria e Tesoreria, le principali osservazioni fatte dai revisori esterni; eventuali cambiamenti significativi nella gestione dei principi contabili utilizzati ai fini delle dichiarazioni finanziarie; le principali transazioni finanziarie definite e/o concluse nel corso del periodo, incluse i pagamenti straordinari di importo superiore a € 10.000;
- sul piano della infortunistica sul lavoro, i rapporti, i referti, i certificati e la documentazione attestante infortuni sul lavoro con assenza prolungata superiore a 20 giorni.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa

diretta all'OdV di Hitachi nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta il cui espletamento potrebbe comportare una non conformità al Modello adottato da Hitachi.

Va tuttavia chiarito che, secondo le Linee Guida di Confindustria, "*le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica su tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi*".

6.4. *Whistleblowing Policy*

In seguito all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", i Modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Hitachi ha adottato specifiche misure in attuazione di tali requisiti normativi implementando un servizio di *Hotline* a livello di Gruppo accessibile attraverso l'area Hitachi *Global Compliance Hotline* dell'Intranet aziendale. Le informazioni per l'utilizzo del canale di segnalazione sono chiarite nella *Basic Rules of Compliance Hotline ("Hotline")* e vengono precisate anche nei manuali che vengono fornite dalle singole società del Gruppo.

In particolare, la procedura prevede che la segnalazione sia gestita da un esterno incaricato dal Dipartimento *Compliance* di Hitachi, e può essere trasmessa telefonicamente o utilizzando un portale internet, entrambi progettati dal fornitore di servizi esterno incaricato dal Dipartimento *Compliance* di Hitachi, o qualsiasi altro mezzo designato separatamente dal Dipartimento *Compliance* di Hitachi.

Il segnalante può identificarsi oppure inviare le proprie segnalazioni in forma anonima.

7. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

Il Gruppo da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sul credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società ha inteso aderire ai principi sanciti nel codice di condotta di Gruppo **(All. A.1.)** (di seguito "**Codice di Condotta del Gruppo**") nonché, al fine di ulteriormente aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha altresì adottato il presente Modello che trova il

momento di più alta espressione nel Codice Etico della Società medesima **(All. A.2.)** (di seguito "**Codice Etico**")**.**

Entrambi i documenti sopra citati costituiscono parte integrante integrante e sostanziale del presente Modello.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Hitachi è consapevole che la violazione delle norme etiche del Modello e delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti ledono, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o terzi e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

Per tale motivo, il Codice Etico della Società contiene anche la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello. Anche per tale aspetto, dunque, si rinvia al medesimo Codice Etico di Hitachi (all. A.2.).

9. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Hitachi è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

Tale organizzazione di poteri e responsabilità, che risulta principalmente dalle precedenti delibere consiliari e/o assembleari con le quali si è proceduto ad attribuire specifiche competenze ai responsabili delle diverse funzioni, assicurando, al contempo, un controllo congiunto tramite un articolato ed efficiente sistema di firme, è ulteriormente ribadita ed attuata nel presente Modello.

Hitachi, nell'area amministrativa, finanziaria, commerciale e non solo, si avvale di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure automatizzate standardizzate ed informative in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è, in particolare, rappresentato dai processi interni della Società che descrivono l'attività della Società, l'organizzazione interna della stessa, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché le procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla eventuale gestione della cassa, della contabilità, e altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere da Hitachi.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle operazioni intraprese da Hitachi nell'esercizio della propria attività e che vengano eseguite nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

È altresì necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare metodi adeguati per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, dei dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, dei risultati delle verifiche interne, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi eventualmente effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni difformità potenziale rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata, individuando preventivamente le cause che l'hanno determinata ed attuando successivamente adeguati interventi correttivi che evitino il loro ripetersi.

Come esito di tutte le suddette attività di verifica e di controllo, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Hitachi (in concomitanza con il rapporto annuale) predisposto dall'OdV che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Hitachi.

È attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
5. introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

Resta comunque ferma la necessaria approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE 1
Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A. I REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito il testo ed una breve descrizione delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

D.Lgs. 231/2001

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico[7]

"*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

D.Lgs. 231/2001

Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio[8]

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro

[7] Articolo modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".
[8] Articolo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.

delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Hitachi Europe S.r.l. sono i seguenti (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto):

Art. 314 c.p., co. 1°	Peculato[9];
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui[10];
Art. 316-*bis* c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316-*ter* c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa;
Art. 640-*bis* c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Art. 640-*ter* c.p.	Frode informatica;
Art. 317 c.p.	Concussione;
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione;
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 *bis* c.p.);
Art. 319-*bis* c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 319-*ter*, co. 1° e 2°, c.p.	Corruzione in atti giudiziari;
Art. 319-*quater* c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore;
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione;
Art. 322-*bis* c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio[11]
Art. 346-*bis* c.p.	Traffico di influenze illecite;
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture[12];
Art. 2, L. 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo[13].

Art. 314 c.p., co. 1 (Peculato)[14]

"*Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.".

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)[15]

[9] Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.
[10] Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.
[11] Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.
[12] Articolo aggiunto dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*".
[13] Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.
[14] Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[15] Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.".

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

"*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo di interesse generale previsto, il reato si configura con riferimento a finanziamenti legittimamente conseguiti in passato, che non vengano destinati alle finalità per cui sono stati erogati. Esso pertanto prescinde dalla sussistenza di qualsiasi condotta truffaldina volta ad ottenere artificiosamente l'erogazione, che integra il reato di cui all'art. 640-bis, c.p.

Costituisce attività di interesse pubblico, per esempio, quella connessa all'aggiornamento professionale, trattandosi di attività potenzialmente destinate a vantaggio di tutta la collettività, oppure la ristrutturazione di taluni edifici di interesse storico e artistico.

L'impiego del contributo o del finanziamento deve riguardare un'attività di interesse pubblico, individuata specificamente, non potendo, secondo l'opinione prevalente, essere destinato ad altra attività di pari interesse per la collettività.

In generale, sussiste l'elusione del vincolo di destinazione della somma, ogni qualvolta si proceda all'utilizzo delle stesse per finalità diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Il reato si consuma nel momento della mancata destinazione del finanziamento allo scopo per cui era stato ottenuto, entro il termine previsto.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto in merito al commento dell'articolo 316-*bis* (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dello – indebito – ottenimento.

Va, infine, evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non

integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Più precisamente, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, integrano il reato di cui all'art. 316-*ter*, le condotte di mero mendacio, non accompagnate da ulteriori modalità ingannevoli.

Truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2bis. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, comma 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

Come è agevole rilevare, il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato o altro ente pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui all'articolo 640 c.p. sopra riportato, è tuttavia necessario che tale delitto sia posto in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si intende per ente pubblico quell'ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzione di preminente interesse pubblico, quali, ad esempio, enti territoriali, istituti previdenziali, aziende speciali istituite dai comuni per le gestioni di servizi pubblici, opere universitarie, ecc.

Ai fini della realizzazione dei reati in esame, il funzionario e/o l'impiegato, munito di potere di disposizione del patrimonio dell'ente pubblico - vittima del reato, pone in essere l'azione dannosa per il patrimonio pubblico, a causa dell'induzione in errore provocata dalla condotta ingannatoria dell'autore del reato.

Per artificio si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore l'altra parte per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiro si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza.

Secondo la giurisprudenza prevalente, anche il silenzio può integrare una condotta truffaldina se attuata in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'errore, inteso come convincimento non conforme alla realtà, deve essere indotto dall'altrui inganno. La condotta fraudolenta deve provocare l'errore che, a sua volta, deve determinare l'atto di disposizione al tempo stesso dannoso per la pubblica amministrazione e profittevole per il reo.

L'atto di disposizione deve comportare un trasferimento patrimoniale a favore dell'autore del reato.

Il danno deve consistere in un'entità suscettibile di valutazione economica.

La Società risponde se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Questo significa che il contributo pubblico deve essere materialmente entrato, o sarebbe dovuto entrare, nel patrimonio sociale, incrementandone la ricchezza.

Il reato si consuma quando si realizzano il danno e l'ingiusto profitto a vantaggio della Società.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione e l'intestazione nell'interesse della Società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

"*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*".

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'articolo 640 c.p. e sopra brevemente descritta, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati (contributi, sovvenzioni, erogazioni a fondo perduto, finanziamenti, mutui agevolati, ecc.), erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, consistenti ad esempio, nella comunicazione di dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-*ter*, comma 1, c.p.)

"*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da milioni Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 a Euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7[16]*."*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta non investe la persona o il funzionario pubblico, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico della pubblica amministrazione, attraverso la sua manipolazione.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi all'Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

[16] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 36/2018.

"*Il pubblico ufficiale*[17] *o l'incaricato di un pubblico servizio*[18]*, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*".

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, "*si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale* (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) *sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo* (N.d.R.: vittima del reato) *quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione*"[19].

Va posto in luce il fatto che il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/2001: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio)[20], la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio[21].

Tuttavia, è opportuno ricordare, da ultimo, che, secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo"[22].

Di conseguenza, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

---

17 Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
A questo proposito a seguito dell'intervenuta modificazione legislativa (ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86) dell'articolo 357 c.p. sopra riportato, la nozione di pubblico ufficiale risulta ampliata essendo correlata non tanto e non solo alla connotazione meramente formale dell'agente o al rapporto di lavoro intrattenuto dal soggetto con la pubblica amministrazione, bensì all'attività in concreto espletata dallo stesso (in questo senso, v., fra le altre: Cass. Pen., Sent. n. 186992/90; Cass. Pen., Sent. n. 188936/91. Si veda anche il punto f) del successivo paragrafo.

18 Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
Il nuovo testo dell'articolo 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativi propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Cass. Pen. n. 202875/95; Sezioni Unite n. 191172/92).

19 Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 164977/84.

20 Si veda, tuttavia, la precisazione riportata al successivo paragrafo dedicato alla corruzione con riferimento alla individuazione dei pubblici ufficiali ovvero degli incaricati di pubblico servizio.

21 Vale, a questo proposito, la pena di riportare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione: "*Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa*" (Così: Cass. Pen., Sent. n. 1319, del 22 agosto 1994).

22 In tal senso, è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione Penale che una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., Sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali: gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen. n. 1806/93 e n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. n. 10138/98).

sono, inoltre, incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa.

Ciò posto, vale comunque la pena di riportare di seguito la massima di una Sentenza della Corte di Cassazione (a proposito di un'ipotesi di concussione che ha indotto la vittima di tale fattispecie illecita a commettere in concorso con i concussori un reato di truffa aggravata) secondo la quale: "*La vittima della concussione verso cui venga esercitata una mera vis compulsiva è ugualmente responsabile del fatto reato cui venga costretto o determinato, non ricorrendo le ipotesi né del costringimento fisico né dello stato di necessità da cui discende l'impunità del coartato*"[23].

In ogni caso, le ipotesi di responsabilità dell'Ente per concussione sono assai rare: infatti, non va trascurato che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'Ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Corruzione

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".*

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni*"[24].

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-*ter* c.p.)

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000[25].".

Si tratta di fattispecie di reato che, in via ipotetica, potrebbero essere realizzate in molte aree aziendali ed

[23] Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 190053/92.

[24] A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-*bis* c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/2001 in forza del quale "*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*".

[25] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

a tutti i livelli organizzativi da Soggetti Apicali di HEU, in quanto, il Codice Penale, oltre a prevedere sanzioni per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio corrotto, all'art. 321 c.p. prevede le medesime sanzioni per il corruttore, come si dirà tra breve. Corrotto e corruttore, pertanto, parti necessarie del patto corruttivo, sono entrambi soggetti attivi del reato.

(a) I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio[26] si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (corruzione impropria) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (corruzione propria).

Inoltre, i reati di corruzione impropria o propria si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Ad esempio, sussiste il reato di cui all'art. 318 c.p., quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria).

Sussiste, invece, il reato di cui all'art. 319 c.p. quando il pubblico ufficiale garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio); del pari, integra il delitto di corruzione propria, la condotta di un pubblico ufficiale che nel corso di un'ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito.

(b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale[27] denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 319-*ter* il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

(c) Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318, 319 e 319-*ter* c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio[28]. In questo contesto, si inserisce anche la nuova fattispecie di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità prevista all'articolo 319-*quater* del c.p.. Tale reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. A differenza del reato di concussione, nel caso di specie la condotta di induzione del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, lascia in capo al soggetto passivo un margine di discrezionalità

[26] Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'articolo 320 c.p., espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/2001: "*Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo*".

[27] L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'articolo 320 (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-*ter*.

[28] In altri termini, "*mentre nella corruzione (…) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa*" (Così: Cass. Pen., Sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000).

decisionale. Il comma 2 dell'articolo 319-*quater* c.p. punisce infatti anche il soggetto che da o promette utilità (ad esempio, un Pubblico Ufficiale induce un rappresentante di una società a pagare una somma di denaro affinché si omettano di effettuare verifiche costanti sull'adempimento degli obblighi fiscali).

(d) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico Servizio.

A questo proposito, l'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318* (Corruzione Impropria), *nell'articolo 319* (Corruzione Propria), *nell'articolo 319-bis* (Circostanze Aggravanti: v. precedente nota 9), *nell'articolo 319-ter* (Corruzione in atti giudiziari), *e nell'articolo 320* (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) *in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*".

Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): "*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo".

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio[29], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilità e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio.

Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/2001, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, sarebbe derivato a tale soggetto giuridico un interesse od un vantaggio. Ciò salvo che la Società abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

(e) A completamento dell'esame dei reati previsti dall'articolo 25 del D. Lgs. n. 231/2001 vale la pena rilevare che la corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:

- "*ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

[29] L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'articolo 320 (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-*ter*.

- *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*"[30];
- "*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*"[31].

Ne consegue pertanto che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, rileva la condotta dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, bensì anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

"*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

"*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*".

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzione o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle

30 Così testualmente: articolo 322-bis, 1° comma, c.p..
31 Così testualmente: articolo 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p..

Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-*bis* c.p.)[32]

"*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.[33]

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.".

Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)[34]

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.".

Art. 346-*bis* c.p. (Traffico di influenze illecite)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo*

[32] Articolo modificato dalla L. 3/2019 ed in seguito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[33] Comma inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[34] Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.".

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)[35]

"*Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.".

Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)

"*Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.".

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE DEL PRESENTE MODELLO

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, in caso di reato, alle società si applichi sempre la sanzione pecuniaria. Tale sanzione viene calcolata secondo un sistema innovativo. Viene determinata dapprima una "*quota-base*" che deve essere poi moltiplicata per un certo coefficiente (definito "*numero delle quote*") previsto a seconda del tipo di reato dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001.

Ogni singola quota viene determinata dal giudice in un delta compreso fra un minimo di EUR 258,00 e un massimo di EUR 1.549,00.

Nel determinare l'ammontare della singola quota all'interno di tale forchetta, il giudice deve tener conto

[35] Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente affinché sia assicurata l'efficacia della sanzione.

Una volta stabilita la quota-base, il giudice dovrà provvedere alla moltiplicazione della medesima per il coefficiente indicato dal Decreto. Tuttavia, anche il coefficiente ("*numero delle quote*") non è fissato dalla legge in maniera fissa: il giudice può, infatti, scegliere il moltiplicatore fra un minimo e un massimo previsti per ogni reato dal D. Lgs. n. 231/2001 (comunque un numero non inferiore a cento né superiore a mille). Nel fare ciò, il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* del codice penale); - Indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato (art. 316-*ter* del codice penale); - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* del codice penale); - Frode informatica se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* del codice penale); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero un danno di particolare gravità)	- Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 del codice penale); - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale) - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* del codice penale); - Peculato (Art. 314 c.p., co. 1); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.); - Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.).	Fino a 200 quote	Nessuna sanzione interdittiva prevista
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del codice penale); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1, del codice penale); - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, commi 2 e 4, del codice penale); - corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 del codice penale) - istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, commi 2 e 4, del codice penale) - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2, L. 898/1986)..	Da 200 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" – ovvero per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da soggetti "sottoposti" – possono essere inflitte tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni qualora l'ente abbia adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.

- Concussione (art. 317 del codice penale); - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-*bis* c.p.); - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-*ter, c*omma 2, del codice penale); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari; - corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 del codice penale)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" – ovvero per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da soggetti "sottoposti" - possono essere inflitte tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati sopra sinteticamente esposti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e della Comunità internazionale.

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Parte Speciale, la Società ha provveduto a svolgere un'attività di analisi finalizzata all'individuazione delle sopra citate aree al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente con particolare riferimento alle attività svolte all'interno delle aree stesse.

Vengono, pertanto, definite "**Aree a rischio**" tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività – direttamente o indirettamente -, intrattengono rapporti con gli organismi sopra descritti. "**Aree a supporto reato**" sono quei settori della Società che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pur non intrattenendo rapporti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto, pertanto, della peculiarità dell'attività di Hitachi e dei rapporti sporadici che tale impresa intrattiene con gli Uffici Pubblici e Pubbliche Amministrazioni in genere e i pubblici dipendenti, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Divisione *Shared Service Manager*;
2. Divisione *Marketing and Sales Manager*;
3. Divisione *Business Development Manager*;
4. Divisione *HR Manager Southern Europe*;
5. Presidente del CdA;
6. Procuratori a cui sono attributi poteri di rappresentanza e di firma nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altri enti pubblici.

Aree a supporto reato:

1. Direzione Finance & Administration.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, procuratori (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") o terzi con cui Hitachi intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i "**Collaboratori**") operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari del Modello sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui *policy* aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

a) ogni operazione a rischio (negoziazione diretta o semplici contatti con pubblici ufficiali, richieste alla pubblica amministrazione, contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), idonea a consentire la tracciabilità dell'operazione, dalla fonte alla conclusione della stessa: in particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell'operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma; di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire

all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;

b) i soggetti responsabili delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a compilare periodicamente (almeno su base trimestrale) Schede di Evidenza riepilogative delle principali attività svolte **(all. D)**, salvo trasmetterle successivamente al responsabile della funzione Amministrativa e finanziaria addetto alla contabilizzazione delle medesime operazioni;

c) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare operazioni a rischio risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell'operazione;

d) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;

e) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico di Hitachi, nel Codice di Condotta del Gruppo e nella *Policy* Anti-Corruzione;
4. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello, in particolare, di:

a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;

b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione agli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati;

c) è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per Hitachi.

d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;

e) effettuare prestazioni in favore dei soggetti terzi, che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti, ovvero instaurare con essi meccanismi di incentivazione tali da favorire astrattamente la commissione dei reati sopra descritti;

f) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;

g) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, venissero in futuro ricevuti da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;

h) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati per le suddette Aree a rischio e a supporto reato devono essere gestiti procedendo alla nomina di specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio precisato, i quali dovranno operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo congiunto e coordinato*;*
- i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori e Terzi devono risultare per iscritto e devono contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO E LE SCHEDE DI EVIDENZA

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti ad essi assimilati, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono rispettare le prescrizioni e le procedure della Società;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza (d'ora innanzi, per brevità, le "**Schede**") aggiornate su base trimestrale secondo il modello riportato sub **Allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, le attività poste

in essere nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi e, in particolare, delle operazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli appalti, le commesse affidate a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata o pubblica, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti, di valore complessivamente superiore ad Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi, rispettino le prescrizioni e le procedure della Società e compilino anch'essi le Schede.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. controllare con metodo a campione, in via ordinaria e straordinaria:
   - i flussi finanziari;
   - le fatture passive (tenuto conto che una pratica diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti);
   - la congruità delle provvigioni percepite da collaboratori esterni ed agenti, rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento, oltre ai metodi di incentivazione previsti dalla Società nei confronti di costoro;
   - le modalità di reclutamento del personale;
2. verificare l'effettiva separazione delle funzioni finanziarie e delle funzioni commerciali;
3. verificare che siano emanati e aggiornati i protocolli operativi relativi alle condotte da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati.
4. verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza provvedendo alla relativa registrazione e conservazione su supporto cartaceo o informatico;
5. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei protocolli operativi finalizzati a garantire:
   - l'osservanza da parte dei Destinatari e dei terzi interessati delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
   - la possibilità di Hitachi di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso Modello e nelle procedure aziendali;
   - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
6. indicare al Consiglio di Amministrazione ed al responsabile della Direzione *Finance,* laddove riscontri, nella pratica, delle non conformità al Modello, le eventuali, necessarie azioni correttive ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Hitachi, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
7. effettuare ogni altra attività prevista nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*ter* DEL D. LGS. N. 231/2001

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-*bis*, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-*bis*, 2632, 2633, 2635, 2635-*bis*, 2636, 2637 e 2638, c.c. trovano espresso accoglimento nell'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano "*commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*".

Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni (con la precisazione che in relazione all'attività tipica della Società, alcuni dei reati sopra richiamati, non paiono allo stato astrattamente ipotizzabili):

D.Lgs. 231/2001

Art. 25-*ter*. Reati societari

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.".

Si riporta di seguito l'elencazione delle fattispecie di reato presupposto:

Art. 316-*bis* c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 2621, c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-*bis* c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2622, c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate;
Art. 2625, c.c.	Impedito controllo;
Art. 2632, c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2626, c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;
Art. 2627, c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628, c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629, c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629-*bis* c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
Art. 2633, c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2635-*bis* c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati;
Art. 2636, c.c.	Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)

"*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis*, c.c.)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)

Si omette il testo dell'articolo in quanto non applicabile alla Società.

In linea generale, è opportuno precisare che tali articoli si riferiscono, fra l'altro, al bilancio annuale ed a quelli infraannuali, che rappresentano indubbiamente i documenti più complessi, che più facilmente si prestano a "manipolazioni".

Le norme sono state oggetto di profonde modifiche con la L. n. 69/2015, la quale ha sostituito il testo degli artt. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori; attualmente: false comunicazioni sociali delle società quotate) ed introdotto ipotesi di minore gravità dei fatti di cui all'art. 2621 - art. 2621-bis -.

La sostituzione del testo dell'art. 2621 ha determinato la trasformazione della fattispecie contravvenzionale prevista dalla norma previgente in delitto punito con la pena della reclusione, mentre è rimasta inalterata la natura di reato di pericolo della fattispecie. A parte le modifiche afferenti all'elemento oggettivo del reato, che sono oggetto di controversa interpretazione, altre, di minore rilevanza, riguardano l'elemento soggettivo che è pur sempre quello del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato è realizzabile con due modalità esecutive di condotta distinte ed alternative: l'una attiva, costituita dall'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; l'altra prevalentemente di natura omissiva, integrata in quanto tale dalla mancata indicazione di fatti quali quelli sopra indicati, la cui comunicazione è imposta dalla legge, pur essendone presupposta, come segnalato in dottrina, una componente attiva della condotta, individuabile nella redazione di un documento in cui la menzione di tali fatti sia taciuta. La condotta deve essere, inoltre, idonea a trarre in inganno i destinatari.

Ciò posto, è bene precisare che le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità, la trasparenza e la completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'ente.

Quanto alle modalità attuative dei reati oggetto di analisi, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei destinatari del presente Modello:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;

- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- acquisto di proprie azioni mediante la corresponsione ai soci di un prezzo superiore rispetto al reale valore delle azioni stesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenzianti dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa".

(si omette il comma tre)

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma ed un delitto configurato come reato di danno nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci, al secondo comma.

Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte dei Soci o degli altri organi sociali nei casi previsti dalla legge, mediante l'occultamento o mediante artifizi, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo articolo 2627, c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate[36], restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.)

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che dolosamente ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)[37].

Deve essere segnalato che il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato.

In relazione all'applicabilità delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 alla Società, poiché il reato in esame deve essere commesso nel suo interesse, tale fattispecie sembra non ricorrere nella maggior parte dei casi, in quanto generalmente le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio.

---

[36] Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

[37] In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva *ex* articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-*ter*, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, c.c.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono (azioni o) quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono dolosamente operazioni sulle (azioni o) quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

A questo proposito, vale la pena riportare il dettato normativo di cui all'articolo 2474 c.c., il quale prevede, con riferimento alle operazioni sulle proprie partecipazioni da parte di una S.r.l. al fine di garantire l'effettività del capitale sociale, la seguente disciplina:

"*In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione*".

L'articolo 2628, c.c., configura (tanto con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, quanto a quella del secondo comma) un reato di danno, che si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio corrispondente dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle quote, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.)

"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Lo scopo perseguito dalla norma oggetto di esame è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Proprio per tale ragione, ai fini della configurabilità del reato è necessario che alla condotta in violazione

delle norme civilistiche che governano le condotte descritte sia consequenzialmente connesso il "*danno ai creditori*". Si tratta, infine, di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.)

"*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di (azioni o) quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di (azioni o) quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Il reato, punito a titolo di dolo generico, si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di (azioni o) quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di (azioni o) quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Durante la fase di liquidazione, i creditori sociali hanno il diritto di essere soddisfatti prima dei soci, in quanto devono essere tutelati da eventuali operazioni che potrebbero ridurre l'effettiva disponibilità patrimoniale della società. In quest'ottica, il delitto in esame punisce a titolo di dolo generico i liquidatori qualora ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o prima dell'accertamento delle somme necessarie a soddisfarli.

L'interesse protetto dalla norma consiste nella necessità di tutelare i creditori in caso di liquidazione.

Per beni sociali si intendono tutti gli elementi economicamente valutabili che fanno parte del patrimonio della società.

L'accantonamento consiste nel deposito delle somme necessario a soddisfare i potenziali creditori presso un garante.

Il delitto è realizzabile dai liquidatori della società e dagli amministratori giudiziari, salvo che i soci procedano direttamente alla ripartizione dell'attivo, assumendo di fatto la funzione di liquidatori.

Il delitto si consuma qualora venga arrecato un effettivo pregiudizio anche ad un solo creditore.

Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)[38]

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per

[38] Articolo così modificato con la L. 3/2019.

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Istigazione alla corruzione (art. 2635-*bis* c.c.) [39]

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.".

Trattasi di reato che punisce:

- gli amministratori,
- i direttori generali,
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
- i sindaci;
- i liquidatori;
- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il fatto tipico del reato di corruzione tra privati, come aggiornato dal D. Lgs. 38/2017, è da individuarsi nella condotta *contra legem,* che può consistere in un'azione o una omissione, posta in essere dal soggetto o dai soggetti attivi, che in seguito alla sollecitazione, dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Le novità più rilevanti rispetto alla previgente disciplina riguardano sostanzialmente due aspetti: (i) l'estensione del novero dei soggetti attivi anche a tutti quei soggetti che esercitano

[39] Articolo così modificato con la L. 3/2019.

"funzioni direttive" diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma; e (ii) l'eliminazione del "nocumento alla società" quale elemento tipico della fattispecie, cui consegue, pertanto, l'irrilevanza del danno patito dalla società (il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà).

La fattispecie penale in esame rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 esclusivamente per quanto attiene la condotta del c.d. corruttore indicata al terzo comma della norma, ovvero chi offre, promette o dà denaro od altra utilità non dovuti ai soggetti di cui al comma 1.

In aggiunta a quanto sopra, il D. Lgs 38/2017 ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato, l'art. 2635-*bis*, ai sensi del quale viene estesa la rilevanza penale anche all'istigazione alla corruzione, per cui soggiace alla medesima pena, ridotta di un terzo, anche chiunque offre o promette denaro o utilità non dovuti affinché compia od ometta un certo atto, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Potrebbe, dunque, sussistere responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui una persona appartenente all'ente, offra, prometta o dia denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti, sindaci e liquidatori di un altro ente, nonché alle persone soggette alla loro direzione o vigilanza (ad esempio l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, vengano negoziate condizioni di acquisto o di vendita di favore, a danno della controparte contrattuale e mediante consegna di denaro a persona appartenente alla medesima controparte).

Con riferimento alle modifiche normative intervenute con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, si rileva che sia il co. V dell'art. 2635 c.c., sia il co. III dell'art. 2635-*bis* c.c., sono stati abrogati, derivando, per i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, la procedibilità d'ufficio, togliendo la "privatizzazione della tutela", la quale veniva precedentemente rimessa, appunto, al potere discrezionale del soggetto leso, in contrasto, quindi, con l'originario modello della corruzione di stampo pubblicistico.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.)

"*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*".

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nell'interesse dei soci alla formazione di maggioranze assembleari frutto del libero consenso. Soggetto attivo del reato è chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione delle maggioranze.

La maggioranza assembleare deve formarsi per effetto della condotta illecita, pertanto, ai fini dell'accertamento del reato in esame, diviene determinante che la maggioranza venga a mancare, qualora si deducano i voti illecitamente conseguiti.

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera e la loro astensione.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo, non ha previsto l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva per l'Ente, ma solo sanzioni pecuniarie:

Reato	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis*, c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629, c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Formazione fittizia di capitali (art. 2632, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)	Da 400 a 600 quote	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*, c.c.)	Da 200 a 400 quote	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cc)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-*ter*, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, *"Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo"*.

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

Aree a rischio reato:

1. Divisione *Marketing and Sales Manager*;
2. Divisione *Business Development Manager*;
3. Presidente del CdA;
4. Procuratori a cui sono attribuiti poteri in ambito contabile e finanziario, nonché poteri di negoziazione, rappresentanza e firma nei rapporti con i fornitori, clienti, distributori ecc..

Aree a supporto reato:

1. Direzione Finance,

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite al Consiglio di Amministrazione di Hitachi dall'OdV, nell'espletamento dei propri compiti.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE C.D. A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "2" sono gli amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

I. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;

II. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato: (i) predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di Hitachi, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

III. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dei creditori e dei terzi in genere. In questo ambito, è

assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indistribuibili secondo le vigenti disposizioni; (c) salvi i casi consentiti dalla legge, acquisire o sottoscrivere quote di Hitachi o partecipazioni della Controllante di tale Società, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili; (d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (e) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;

IV. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifizi e raggiri tali da impedire il controllo contabile.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo destinatario della presente Parte Speciale 2 del Modello dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione dando evidenza di tale trasmissione;
- specifica sottoscrizione da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nei singoli processi di formazione della bozza di bilancio, della relazione sulla gestione o di altre comunicazioni sociali di una specifica dichiarazione indirizzata al Responsabile della Direzione Finance ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione con cui si attesta che il dichiarante ha operato nello svolgimento dei propri compiti e mansioni con diligenza e professionalità e che, per quanto dovrebbe essere legittimamente a conoscenza del dichiarante, i dati elaborati, dedotti, e/o trasmessi dallo stesso alle altre funzioni aziendali e/o a terzi rappresentano in modo vero, completo, corretto, preciso e coerente la situazione economica, contabile e patrimoniale della Società;
- specifica sottoscrizione da parte del Responsabile della Direzione Finance di una dichiarazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione e all'OdV in epoca antecedente all'approvazione del progetto di bilancio con cui si attesta (a) che il dichiarante ha operato nello svolgimento della propria funzione e qualifica dirigenziale con diligenza e professionalità e che, per quanto dovrebbe essere legittimamente a conoscenza dello stesso dichiarante, i dati elaborati, dedotti, e/o trasmessi dallo stesso alle altre funzioni aziendali e/o a terzi rappresentano in modo vero, completo, corretto, preciso e coerente la situazione economica, contabile e patrimoniale della Società; (b) l'insussistenza di alcun elemento da cui poter ipotizzare che le dichiarazioni rese, le informazioni ed i dati raccolti da parte dei soggetti indicati al precedente capoverso abbiano contenuti inesatti, incompleti, scorretti, imprecisi o incoerenti; (c) l'attuazione di un adeguato sistema di controllo e di specifici corsi di formazione aventi lo scopo di perseguire la veridicità, completezza, correttezza, precisione e

coerenza dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio o in altri documenti contabili o nelle comunicazioni sociali in genere;

- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione, compreso l'incarico di certificazione del bilancio.

Per le attività e le prassi aziendali inerenti alla predisposizione del bilancio, si rinvia anche alla Parte Speciale 6, Paragrafo D).

D.2. NORME COMPORTAMENTALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Il Responsabile della Direzione *Finance* è il responsabile aziendale incaricato di intrattenere i rapporti con la Società di Revisione, quando incaricata, con la conseguenza che la trasmissione di qualsivoglia documento a tale società dovrà avvenire mediante posta elettronica e/o a mezzo fax per il suo tramite. Allo stesso modo, il Responsabile della Direzione *Finance* manterrà evidenza della documentazione raccolta dalla Società di Revisione direttamente presso la Società[40].

Il conferimento alla Società di Revisione di incarichi di consulenza o assistenza professionale, compresa l'attività di revisione, dovrà essere espressamente autorizzato con idonea motivazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva informazione dell'OdV.

D.3. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.

Per la prevenzione del reato di cui all'articolo 2625 e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste, linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- la messa a disposizione della Società di Revisione, quando incaricata, dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

D.4. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, e 2633, tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

Queste, linea di principio e salvo specifiche previsioni, **prevedono**:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Hitachi.

D.5. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda la prevenzione dei reato di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis*, la gestione dei rapporti

[40] E' necessario individuare il soggetto che, all'interno della Società, può operativamente assumere tale obbligo.

con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli altri componenti degli organi sociali, i collaboratori esterni e i consulenti devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- notificare al proprio superiore gerarchico o, in mancanza, all'organo amministrativo la violazione o il tentativo di violazione del Codice di Condotta del Gruppo, del Codice Etico di Hitachi e della *policy* anti-corruzione di Hitachi con riferimento al divieto di dare e/o ricevere doni, mance, omaggi e/o quant'altro;
- la negoziazione dei contratti di vendita/acquisto deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere;
- previsione di modelli/clausole contrattuali standardizzati in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Hitachi, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello, nonché del Codice di Condotta del Gruppo, del Codice Etico di Hitachi, *Finance and Accounting Policy Manual* e della *policy* anti-corruzione di Hitachi;
- approvazione dei contratti da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- attuazione di un programma di formazione ed informazione periodica sulle regole, comportamenti, procedure interne sui reati contemplati dalla presente Parte Speciale nei confronti dei soggetti operanti nelle aree rilevanti, con particolare riferimento all'area commerciale e quindi con particolare riferimento alla Divisione *Marketing and Sales Manager*, alla Divisione *Business Development Manager* e a tutti i procuratori aventi poteri di rappresentanza e firma in ambito commerciale.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV si limitano a:
  1. monitorare l'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
  2. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dalla Società di Revisione o da qualsiasi dipendente o consulente della Società ed assumere ogni provvedimento opportuno;
  3. verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione;
  4. promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, onde renderli edotti almeno delle principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.), delle regole in tema di *Corporate Governance*, dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
  5. istituire una procedura chiara, con scansioni temporali predeterminate, con cui si stabilisca:
     - i dati e notizie che debbono essere forniti al Consiglio di Amministrazione;
     - l'attestazione della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte del Responsabile di Funzione o Preposto;

- la comunicazione all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire, alla Società di Revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

- Per quanto riguarda le altre attività sensibili nelle aree a rischio l'OdV è tenuto a:

1. verificare periodicamente il rispetto dei protocolli interni;
2. pianificare informazione e formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
3. monitorare le procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie o di altre società;
4. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dalla Società di Revisione, quando incaricata, o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
5. promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, specialmente quelli operanti nell'area commerciale, finalizzate alla conoscenza ed alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Hitachi, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello, nonché del Codice di Condotta del Gruppo, del Codice Etico di Hitachi, *Finance and Accounting Policy Manual* e della *policy* anti-corruzione di Hitachi;
6. verificare periodicamente la documentazione contrattuale e, comunque, ove possibile la congruità dei prezzi di vendita/acquisto e delle condizioni contrattuali pattuite.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE 3

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*septies* DEL D. LGS. N. 231/2001

Occorre premettere che l'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, è stato emanato il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Per la prima volta è stata dunque introdotta la responsabilità degli enti per reati di natura colposa rendendo pertanto necessario procedere ad una lettura della norma sopra citata in stretto coordinamento con l'art. 5, del medesimo Decreto che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'ente, all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'ente.

Al riguardo le Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di Confindustria si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «*intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"*».

Da ciò le Linee Guida di Confindustria fanno derivare che soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Pertanto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sul piano soggettivo, i reati sopra descritti, possono essere commessi dai datori di lavoro, dai dirigenti, dai preposti, dai soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

La condotta rilevante per l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 consiste nella commissione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., consistenti nel cagionare la morte o lesioni gravi o gravissime al lavoratore per effetto dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il rispetto meramente formale delle norme antinfortunistiche non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro o del dirigente se l'evento lesivo è da ricondursi all'insufficienza di quelle cautele che sarebbero valse a neutralizzare i rischi della condotta del dipendente.

Il datore di lavoro assume la posizione di garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia dei lavoratori e delle persone che, anche estranee all'ambito imprenditoriale, vengano ad operare nel campo dell'imprenditore medesimo.

Egli pertanto ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità previsti per legge in ordine ai presidi antinfortunistici. Eventuali difficoltà economiche non integrano alcune scusante o esimente.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica», estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro osservanza.

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 589 e 590, c.p. - così come introdotte dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123 - trovano espresso accoglimento nell'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano "*commessi con violazione delle norme antinfortunistiche*

e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

D.Lgs. 231/2001

Art. 25-*septies*. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"*In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.".

Si riportano di seguito i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

Art. 589 c.p.	Omicidio colposo;
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)[41]

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) [42]

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o

[41] Articolo così modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3.
[42] Articolo così modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3.

della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 3 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente, qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A. da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	**Sanzione Pecuniaria (quote)**		**Sanzioni Interdittive (**) (mesi)**	
	Min	**Max**	**Min**	**Max**
- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) (*)	1.000		3	12
- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)	250	500	3	12
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	==	250	==	6

- *(*) Se, ai sensi degli artt. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001 e 55, c. 2, D.Lgs. 81/2008, la violazione è commessa:*
- *nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;*
- *nelle centrali termoelettriche;*
- *negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;*
- *nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
- *nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;*
- *nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;*
- *nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- *per le attività disciplinate dal titolo iv caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno*

(**) Sanzioni interdittive:
- *interdizione dall'esercizio della attività;*
- *sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

C. PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro:

«Datore di lavoro»: *Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*

«Dirigente»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

«Preposto»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

«Lavoratore»: *Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;*

«Medico competente»: *Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;*

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: *Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: *Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:	*Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:	*Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);*
«Sorveglianza sanitaria»:	*Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;*
«Valutazione dei rischi»:	*Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*
«Modello di organizzazione e di gestione»:	*Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;*

D. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, che il datore di lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, sono regolate dall'art. 2087 Cod. Civ. e dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ("*Normativa sulla Sicurezza*"), che in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai propri dipendenti:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione ai lavoratori sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione o al momento della loro assunzione, o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni, e in ogni caso quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

D.1. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

L'art. 17 del D.lgs. 81/2008, prevede obblighi in capo al Datore di Lavoro non delegabili, in ragione della loro importanza. Essi sono:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, contenete non solo l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce altri obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente, i quali devono:

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (lett. z).
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (lett. q).
- Adottare le misure:
  - affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (lett. e);
  - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti (lett. t);
  - per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (lett. h).
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (lett. b).
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (lett. f).
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (lett. c).
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (lett. l).
- Convocare la riunione periodica prevista dall'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008 almeno una volta all'anno, anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (lett. v).
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (lett. d).
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (lett. i).
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (lett. bb).

- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (lett. m).
- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico [lett. a) e g)].
- Nei casi di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (lett. g-*bis*).
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (lett. n).
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (lett. s).
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria (lett. o).
- Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (lett. aa).
- Comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (lett. r).
- Fornire (art. 18, c. 2) al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  - la natura dei rischi;
  - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
  - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare uno o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda (art. 31).

Il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il Responsabile del Servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i servizi esterni devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati o i servizi esterni o le persone consultate devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il Datore di Lavoro deve anche designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, il quale deve, soprattutto:

- assistere il Datore di Lavoro (e, per quanto di sua competenza, l'OdV) nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- allestire conformemente i posti di lavoro;
- adottare le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie ed organizzare corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Responsabile del SPP deve possedere i requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (possesso di attitudini e capacità adeguate, disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ed aver frequentato specifici corsi ivi citati).

D.2. OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Coloro i quali in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed un funzionale potere di iniziativa, secondo l'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

D.3. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- prendersi cura ciascuno della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla rispettiva formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Si evidenzia che il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e - in generale - i Responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza dell'azienda ed essi sono responsabili per ogni violazione effettuata dai lavoratori (dovuta alla mancanza di controllo).

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE C.D. A RISCHIO – SISTEMA DELLE DELEGHE

Destinatari della presente Parte Speciale "3" sono il Datore di Lavoro, i soggetti destinatari di deleghe funzionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito "**Delegati**"), nonché i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali (di seguito – in relazione alla presente Parte Speciale "3", congiuntamente anche i "**Destinatari**"). Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Ai Destinatari, in generale, è fatto espresso obbligo di:

1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

Il Datore di Lavoro, nello specifico, ha inoltre il compito di adempiere rigorosamente agli obblighi non delegabili, come descritti dall'art. 17 D.lgs. 81/2008 e, pertanto, di provvedere: a) alla valutazione dei rischi ed alla conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi; b) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

I Delegati hanno il compito di adempiere gli obblighi loro espressamente conferiti tramite delega

F. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Alle deleghe di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Le deleghe di funzioni non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo ad opera dell'OdV, come previsto dall'articolo 30, comma 4, D.lgs. 81/2008.

G. AREE A RISCHIO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e dell'attività svolta da Hitachi nella sua sede di Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 8, nonché dalla Divisione ICEG nella sua sede di Ospiate di Bollate (MI), Via Ghisalba 13, le aree considerate sensibili nell'ambito della relativa organizzazione aziendale, in relazione ai reati di cui alla presente parte speciale, richiedono le seguenti attività ai fini del Modello:

1. L'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione del Rischio tenuto anche conto degli eventuali mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, specie con riferimento l'allestimento, l'organizzazione, la manutenzione di tutti i luoghi di lavoro, ivi compresi i locali di accesso (scale, atri, ascensori, ecc.) e le pertinenze, la scelta della strumentazione e delle apparecchiature di lavoro;
2. L'informazione e la formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sia in modo periodico sia in occasione:
   - dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni;
   - dell'introduzione di nuova strumentazione di lavoro o di nuove tecnologie;
   - dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
3. l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. da 43 a 46 del D. Lgs. n. 81/2008;
4. la valutazione della capacità nonché della sussistenza dei requisisti professionali del RSPP e degli addetti ai SPP;

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite al Consiglio di Amministrazione di Hitachi dall'OdV, nell'espletamento dei propri compiti.

H. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Con riferimento ai reati oggetto della presente "Parte Speciale 3" l'OdV vigila su tutte le attività sopra descritte. Nello specifico, svolge attività di monitoraggio sulle seguenti attività:

1. sulle attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con riferimento in primo luogo alla predisposizione, implementazione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e protezione;
2. sull'eliminazione e la riduzione dei rischi alla fonte;
3. sulla programmazione della prevenzione e sul Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31, D. Lgs. 81/2008;
4. sul rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 da parte dei soggetti destinatari delle stesse;
5. sulla regolarità della nomina del RSPP e degli addetti ai SPP nonché del Medico Competente e del possesso, da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;
6. sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008 in caso di conferimento di Deleghe funzionali in relazione alle attività previste dall'art. 18 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre l'OdV svolge attività di promozione circa:

1. l'informazione, formazione, istruzione e addestramento adeguati per i lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione: dell'assunzione, dell'aggiornamento, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuova strumentazione di lavoro o di nuove tecnologie, dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi; tali attività vengono svolte coordinandosi con il RSPP e con il Responsabile delle Risorse Umane;
2. l'informazione, istruzione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
3. l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e sulla loro consultazione;
4. l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. da 43 a 46 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'OdV effettua ogni altra attività prevista nella Parte Generale del presente Modello.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro nei termini e con le modalità previste nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE 4

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001

Il legislatore con il D. Lgs. n. 231 del 2007 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648-*bis,* 648-*ter* e 648-*ter 1* c.p.).

Ai sensi dell'art. 25-*octies*, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per tali reati, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo, con sanzioni pecuniarie e interdittive.

D.Lgs. 231/2001
Art. 25-*octies*. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

"In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex* art. 648-*ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Di seguito si riporta l'elencazione delle ipotesi delittuose previste agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter 1* codice penale:

art. 648 c.p.	Ricettazione;
art. 648-*bis* c.p.	Riciclaggio;
art. 648-*ter* c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio.

Ricettazione (art. 648 c.p.)
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628,

terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Il delitto in esame fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio, in quanto offende un interesse essenzialmente patrimoniale, riferito al consolidamento del pregiudizio economico derivante dal delitto presupposto.

Presupposto del reato di ricettazione è che sia stato commesso un precedente delitto, cui però il ricettatore non abbia partecipato a titolo di concorso. Il criterio cui fare riferimento al fine di distinguere ipotesi di concorso nel reato presupposto da ipotesi di ricettazione è il dato cronologico.

Solo ove l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, l'intermediazione, siano realizzati in momento successivo alla consumazione del delitto presupposto (caso classico, il furto), potrà esservi ricettazione. Ove, invece, sia posta in essere una condotta agevolatrice del reato presupposto in momento precedente la consumazione di questo, sussisterà un'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Il reato presupposto deve essere un delitto e non una semplice contravvenzione. Perché possa esservi perseguibilità a titolo di ricettazione occorre che il delitto da cui provengono le cose non sia supposto, bensì effettivamente realizzato. Non incide, invece, sulla configurabilità del delitto in esame la circostanza che l'autore del delitto presupposto sia rimasto ignoto.

Autore del reato può essere chiunque, escluso l'autore o compartecipe del delitto presupposto nonché la vittima del delitto presupposto.

Il delitto è a forma vincolata, ovvero sono punibili unicamente condotte che possano rientrare in uno dei quattro tipi tassativamente indicati dalla norma.
- Acquistare: la condotta punibile è da intendersi in senso ampio. Ricomprende ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo a trasferire la cosa nell'altrui sfera giuridica.
- Ricevere: è nozione residuale rispetto alla precedente: punisce tutte le forme di conseguimento della disponibilità della cosa di provenienza illecita, ulteriori rispetto all'acquisto. È irrilevante che la ricezione della cosa proveniente da delitto avvenga a titolo definitivo o temporaneo, gratuito od oneroso, ed è sufficiente il conseguimento di qualsiasi utilità, anche non patrimoniale.
- Occultamento: comprende la condotta di chi, dopo aver acquistato o comunque ricevuto la cosa proveniente da delitto, anche se in buona fede, venuto a conoscenza della provenienza illecita, si adoperi per nasconderla.
- Intermediazione: l'opera di intromissione può essere compiuta in qualunque modo e quindi non solo con l'attività di vera e propria mediazione nel senso civilistico dell'istituto.
- Provenienza da delitto: sussiste la provenienza da delitto non solo se il denaro o la cosa costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo del delitto presupposto, ma anche se siano serviti a commetterlo o se la loro provenienza dal delitto non sia diretta.
- Profitto: è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa. Non si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira. Il profitto può avere anche natura non patrimoniale.

Per la configurabilità del delitto è necessario il dolo consistente nella consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in moda da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.".

Al delitto di riciclaggio vanno ricondotte tutte le attività relative alla circolazione e all'occultamento dei beni provenienti da delitti gravi.

Il riciclaggio si distingue, da un punto di vista oggettivo, dall'impiego di capitali di provenienza illecita (condotta sanzionata dal successivo art. 648-*ter* c.p.), poiché la norma in esame mira a punire il "lavaggio" della provenienza dei beni, mentre di impiego potrà parlarsi solo quando gli atti posti in essere sui capitali illeciti configurino investimenti potenzialmente in grado di far fruttare detti proventi.

Il riciclaggio come processo finanziario si suddivide in tre fasi. Si distingue una fase di collocazione del denaro sporco (*placement*), con cui i proventi sono introdotti una prima volta nel mercato lecito, dopo essere stati separati dalla matrice criminale di provenienza. Nella seconda fase sono ripetute operazioni di trasferimento, c.d. stratificazione, al fine di disperdere definitivamente la traccia documentale del denaro. Il lavaggio è concluso da una integrazione (*integration*), mirata ad attribuire legittimità ai proventi illeciti per farli rientrare nel mercato lecito come guadagni ordinari.

Il riciclaggio è reato plurioffensivo, poiché tutela non unicamente il patrimonio ma, accanto a questo, tutela ulteriori beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, ovvero l'ordine economico e finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio.

Il delitto può essere commesso da qualunque persona, purché essa non sia concorsa nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta.

La condotta penalmente rilevante *ex* art. 648 *bis* c.p. è tipizzata in tre forme.

Essa può consistere in una *sostituzione* della cosa proveniente da delitto non colposo, in un *trasferimento*, o *altre operazioni* che siano idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

- Sostituzione: il concetto di sostituzione di denaro, beni e altre utilità provenienti va inteso in senso ampio. Esso comprende qualsiasi attività che separa il bene da ogni collegamento con il reato e può realizzarsi con modalità molto differenti tra loro.
- Trasferimento: questa condotta è specificazione della precedente. Il fine di disperdere le tracce del delitto presupposto è perseguito in questo secondo caso attraverso il ripetuto mutamento della titolarità della cosa. Il trasferimento si distingue dalla sostituzione perché ha ad oggetto un bene qualitativamente e quantitativamente identico a quello di cui occorre occultare la provenienza illecita. Altre operazioni: è formula di chiusura del sistema normativo. Con tale espressione il legislatore ha reso la condotta punibile ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p., a forma libera, dal momento che il termine operazioni individua un genere di atti idonei a produrre il lavaggio dei proventi di attività delittuosa.

Le condotte di cui all'art. 648-*bis* c.p. sono penalmente perseguibili se idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei beni, ovvero il delitto in esame si caratterizza per essere reato di pericolo concreto, che può ritenersi sussistente laddove il giudice accerti nel caso specifico l'idoneità offensiva del bene giuridico protetto dalla norma degli atti posti in essere.

Oggetto materiale del riciclaggio: sono il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reato e comunque ogni elemento suscettibile di sfruttamento economico proveniente da delitto non colposo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e deve ricomprendere sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

Art. 648 *ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 5.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.".

La fattispecie in esame si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni, la norma in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di detti beni. Le attività punibili, pertanto, sono attività mediate che non sostituiscono o trasferiscono i beni provenienti da delitto, ma si inseriscono nel processo di ripulitura dei capitali illeciti, e ne garantiscono la moltiplicazione. Scopo della norma è, quindi, colpire una serie di attività in apparenza legali e che in realtà costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere liquidità proveniente da attività criminosa, oltre che paraventi dietro i quali nascondere repentini arricchimenti.

Si tratta di una ampia gamma di settori: i capitali di illecita provenienza possono essere reinvestiti in appalti, commercio, concessioni, fino all'assistenza sanitaria. L'espressione "attività economica e finanziaria" va intesa, infatti, nel suo significato atecnico, fino a ricomprendere un paniere differenziato di settori cui destinare i fondi illecitamente raccolti.

Il reato è a condotta libera e potrà dirsi realizzato in qualsiasi modo l'impiego sia concretamente effettuato. Il termine impiego è da intendersi, però, in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento, per tale intendendosi l'utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità, dovendosi escludere che possa rientrare nell'ambito di applicazione della norma in esame l'utilizzo occasionale o sporadico.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È quindi sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o altre utilità sia consapevole della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-*ter.1* c.p. Autoriciclaggio
"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come più volte sottolineato, i reati precedentemente trattati, alla luce dell'inciso iniziale "fuori dei casi di concorso nel reato", escludono la responsabilità dell'autore o co-autore del reato presupposto. Pertanto, penalmente rilevante ai fini del reato di riciclaggio ex art. 648-*bis* c.p. è l'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

Il reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-*ter.1* c.p., invece, introduce la punibilità di chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:
- sostituzione,
- trasferimento e
- impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

La fattispecie prevede peraltro una delimitazione oggettiva delle condotte d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti in quanto le stesse devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648-*ter.1* c.p.

In tal modo, si disegna un ambito di non applicabilità della fattispecie incriminatrice, contribuendo a definirne la portata: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'auto-riciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4. DEL PRESENTE MODELLO

Ai sensi dell'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione dei reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

Reato	**Sanzione pecuniaria**	**Sanzione interdittiva**
Ricettazione (art. 648 c.p.);	Da 200 a 800 quote (da 400 a	Per non più di due anni:

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)	1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 4, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato, fermo restando che trattasi di fattispecie

Aree a rischio reato:

1. Divisione *Marketing and Sales Manager*;
2. Divisione *Business Development Manager*;
3. Procuratori a cui sono attribuiti poteri di rappresentanza e di firma per operazioni bancarie e finanziarie.

Aree a supporto reato:

1. Direzione *Finance & Administration*.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, procuratori e dipendenti (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") o terzi con cui Hitachi intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i "**Collaboratori**") operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la cui *policy* aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura e in particolare, sia con Società esterne al

Gruppo, sia nelle operazioni intragruppo.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

a) ogni operazione a rischio (ad es. negoziazioni che importino acquisto di diritti reali o di godimento su beni mobili o immobili, e qualsiasi gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita), è preceduta da idonea identificazione e valutazione dell'altra parte contraente;
b) ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese;
c) i soggetti responsabili delle predette attività, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a compilare periodicamente (su base trimestrale) Schede di Evidenza **(all. D)** riepilogative dei pagamenti e della contabilizzazione delle principali attività descritte e loro trasmesse dai soggetti ricoprenti le mansioni descritte nella Parte Speciale 1, salvo trasmetterle periodicamente all'OdV;
d) le risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, dai soggetti legittimati o preposti, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;

- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali, al *Finance and Accounting Policy Manual,* alla *policy* anti-corruzione o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello, nel Codice di Condotta del Gruppo e nel Codice Etico di Hitachi.

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO E LE SCHEDE DI EVIDENZA

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";

- devono rispettare le prescrizioni e le procedure previste nella *policy* anti-corruzione, nel *Finance and Accounting Policy Manual* o, comunque, nel Codice di Condotta del Gruppo e nel Codice Etico di Hitachi

- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza che devono essere aggiornate su base trimestrale sulla base del modello riportato sub Allegato D, nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute dalla Società.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, compilino anch'essi le Schede di Evidenza.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza (all. D);
2. verificare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione periodica di Amministratori, Management e Dipendenti nelle Aree aziendali a Rischio sulla normativa in materia di antiriciclaggio;
3. controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Società delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
4. controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto dell'ubicazione della sede legale della Società, degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
5. determinazione dei requisiti minimi di attendibilità nelle altre parti contraenti e verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture rispetto ai prezzi medi di mercato;
6. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei Protocolli Operativi finalizzati a garantire:
   - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
   - la possibilità di Hitachi di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
   - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
   - indicare alla funzione competente, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali, necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Hitachi, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari sospetti.

Il decreto legislativo 231/07, di recepimento della direttiva antiriciclaggio, è intervenuto sulla normativa vigente in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, ha apportato, con l'art. 52, importanti riflessi sulle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.
Quest'ultimo articolo citato dispone che:

"*1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione,* ***l'Organismo di Vigilanza*** *di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto, vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.*
2. I soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia".

In sostanza, si assiste ad una radicale modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, che assume così anche un ruolo di garante della *compliance* antiriciclaggio (art 52, comma 1), con l'obbligo di controllo dell'osservanza della normativa.

Tale innovazione attribuisce una vera e propria "posizione di garanzia" a carico dell'Organismo di Vigilanza, coinvolto dal legislatore nella prevenzione di illeciti mediante l'imposizione normativa di obblighi di controllo e di comunicazione alle autorità di vigilanza dei mercati.

Siffatta previsione, che difficilmente si concilia con la funzione tipicamente interna alla società fino ad ora riconosciuta all'Organismo di Vigilanza, sembra scarsamente coordinata con l'impianto del D. Lgs. n. 231/2001 ed apre un varco alla possibilità di imputare all'Organismo di Vigilanza una responsabilità penale omissiva impropria, ex art 40, comma 2, codice penale.

Come si è visto, i nuovi obblighi espressamente previsti dall'art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 231/07 a carico, oltre che dell'Organo di Vigilanza, anche del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Controllo della Gestione, sono i seguenti:

> *"a) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2".*

Il riferimento è alle disposizioni delle Autorità di vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

> *"b) comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia".*

L'art 41 prevede un obbligo di segnalazione verso l'autorità di vigilanza di settore di quelle operazioni che si sospetta siano state poste in essere per compiere o tentare di compiere operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

> *"c) comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 ,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia[43]".*

---

[43] Pertanto, si riportano le disposizioni richiamate:

"Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore frazionata oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

d) comunicare, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia".

L'art. 52, D. Lgs. n. 231/07 (antiriciclaggio), al suo secondo comma, dispone che l'Organismo di Vigilanza si rapporti direttamente con gli organi pubblici di vigilanza, prevedendo anche sanzioni penali a suo carico in caso di inosservanza degli obblighi ivi previsti: reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1000 euro (art. 55, comma 4).

Da quanto sopra, si può ricavare che il ruolo dell'OdV, comporti maggiori rischi soprattutto in società di gestione del risparmio e/o di intermediazione finanziaria, stante la costante attività di ispezione della pubblica autorità, che potrebbe riscontrare violazioni dei suoi obblighi informativi.

L'art. 52 obbliga inoltre i diversi organi di controllo di gestione esistenti negli enti destinatari della disciplina, tra cui l'OdV, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza *nell'esercizio dei propri compiti* o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie).

Per quanto riguarda Hitachi gli obblighi di comunicazione dell'OdV potrebbero astrattamente riguardare in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione ed i limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie).

L'OdV, dovrà, pertanto, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia, ad esempio su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente (art. 52 D. Lgs 231/2007). Tale segnalazione dovrà essere effettuata:

- sia verso l'interno dell'ente tramite comunicazione al Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente e all'Amministrazione finanziaria;
- sia verso l'esterno tramite comunicazione all'autorità di vigilanza di settore.

Quello in esame, allo stato, è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'OdV (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

PARTE SPECIALE 5

Reato di impiego di cittadini di paese terzi con soggiorno irregolare

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Il predetto decreto ha, inoltre, ampliato il catalogo dei reati presupposto la cui commissione può generare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

È stato aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

D. Lgs. 231/2001
Art. 25-*duodecies*. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[44]
"*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Si riportano di seguito i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*:

Art. 22, D. Lgs. n. 286 del 1998	Utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
Art. 12, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

L'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* del Codice Penale consistono nell'aver "*commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore*

[44] Articolo così modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

impiegato".

Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nei limiti dettati dall'art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha inoltre aggiunto commi ulteriori (1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*) all'art. 25-*duodecies*, ampliando l'alveo dei reati presupposto in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare con l'introduzione della responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati di cui ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e V dell'art. 12, D. Lgs. n. 286/1998.

Art. 12, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, commi III, III-bis e III-ter, e comma V. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[…]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[…]".

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 5 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo, non ha previsto l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva per l'Ente, ma solo sanzioni pecuniarie:

Reato	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure con permesso scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato e annullato	Da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000	Nessuna
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, co. III, III-*bis* e III-*ter*, D. Lgs. n. 286/1998	Da 400 a 1000 quote	Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. II, per una durata non inferiore ad un anno.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, co. V, D. Lgs. n. 286/1998	Da 100 a 200 quote	

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 5, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato, fermo restando che trattasi di fattispecie

Aree a rischio reato:

1. Divisione *Human Resources*;
2. *HR Manager Southern Europe*, anche nella sua qualità di procuratore di Hitachi;
3. Procuratori a cui sono attribuiti poteri di rappresentanza e di firma per contratti di appalto e servizi.

Aree a supporto reato:

2. Datore di lavoro.

In particolare, in relazione al reato sopra elencato, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta da Hitachi risultano essere le seguenti:
- stipulazione di contratti di lavoro subordinato, par subordinato ed autonomo;
- distacco di lavoratori;
- gestione dei contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. I DESTINATARI E LE NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, e procuratori operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la cui *policy* aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la lotta contro l'immigrazione illegale, sia con Società esterne al Gruppo, sia nelle attività e nei servizi svolti infragruppo.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti dall'art 25-*duodecies* del Decreto.

Coerentemente con i principi etici e deontologici che ispirano Hitachi, ai Destinatari è fatto divieto di:
- tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) operanti al di fuori della liceità o comunque senza effettuare i dovuti controlli utili ad evitare l'ausilio di manodopera irregolare.
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali, in particolar modo non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel presente nel Codice di Condotta di Gruppo e nel Codice Etico di Hitachi.

È, inoltre, obbligo dei Destinatati di adeguarsi ai seguenti principi di comportamento:
1. definire con chiarezza una specifica procedura/*check list* per l'assunzione di personale, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno;
2. non assumere o promettere di assumere, nonché mantenere alle dipendenze lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
3. definire con chiarezza una specifica procedura/*check list* per la stipula di contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro;
4. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
5. denunciare ai responsabili dell'area di rischio l'utilizzazione di prestatori di manodopera privi di regolare permesso di soggiorno.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito del OdV:
1. valutare l'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di assunzione di cittadini stranieri il cui soggiorno;

2. monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure interne per la prevenzione del reato descritto;
3. effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne di assunzione e mantenimento alle dipendenze di cittadini stranieri;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da dirigenti e/o dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
5. effettuare controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate da Hitachi;
6. implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno.

PARTE SPECIALE 6

Reati tributari

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001

I Reati tributari, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società, sono richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. Decreto fiscale) ha introdotto per la prima volta nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 una condotta delittuosa di natura tributaria, limitando tuttavia l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 rubricata "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*".
La legge di conversione del Decreto fiscale n. 157/2019 ha in un secondo momento ampliato le fattispecie di reato di natura tributaria che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli enti se dalla loro commissione ne deriva un vantaggio o comunque un interesse in capo all'ente medesimo.

La normativa in commento è stata inoltre modificata dal D.Lgs. 14/07/2020, n. 75, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (cd. "Direttiva PIF"), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

D. Lgs. 231/2001
Art. 25-*quinquiesdecies*. Reati Tributari
"*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- *a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).".

Si riportano di seguito le fattispecie di reato presupposto di cui al D. Lgs. n. 74/2000:

Art. 2, co. 1 e 2-*bis*	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
Art. 4	Dichiarazione infedele;
Art. 5	Omessa dichiarazione;
Art. 8, co. 1 e 2-*bis*	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili;
Art. 10-*quarter*	Indebita compensazione;
Art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1, co. 2-*bis* del D. Lgs. n. 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

...

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La fattispecie appena descritta può essere integrata innanzitutto in occasione della contabilizzazione e dunque dichiarazione di una fattura per un'operazione mai realizzata.
Accanto a questa, il reato tributario in commento viene altresì posto in essere in altre ipotesi come, in primo luogo, nel caso di operazioni effettivamente realizzate, ma per importi inferiori rispetto a quelli riportati in fattura. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, il reato può essere commesso anche quando vi è diversità tra il soggetto che ha effettuato l'operazione e quello che compare in fattura. Altri casi di condotte integranti l'applicazione della responsabilità da reato riguardano l'impiego di documenti che, seppur non qualificabili come fatture in senso proprio, assumono rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alle note spese, ecc.).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

"*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

La fattispecie in esame può essere integrata da chi, col chiaro fine di evadere le imposte menzionate,

indica nelle dichiarazioni per le imposte medesime degli elementi attivi con un importo inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Per fare ciò, è necessario che il soggetto agente compia operazioni simulate oppure si avvalga di documenti falsi oppure faccia ricorso ad altri mezzi fraudolenti tali da fuorviare l'amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento.

La norma prevede che, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Inoltre, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 (i.e. primo periodo), non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

"*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.".

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.".

La fattispecie in esame viene integrata quando il soggetto agente, attraverso l'emissione o il rilascio di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, consente a terzi di evadere i redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*"

Tale fattispecie può essere integrata attraverso l'occultamento o la distruzione totale o parziale di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. È altresì necessario che mediante tale occultamento e tale distruzione, il soggetto agente consenta l'evasione delle imposte sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto, oppure permetta l'evasione a soggetti terzi.

La fattispecie può essere esclusa quando il risultato economico della società può essere ricostruito ed accertato mediante altra documentazione conservata.

Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.".

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo viene integrata in caso di alienazione o uso di atti simulati o fraudolenti idonei ad evitare il pagamento di debiti tributari e ad impedire all'amministrazione finanziaria di svolgere efficacemente attività recuperatoria.

Si precisa infine che ai sensi dell'art. 1-bis del D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4, 5 e 10-quater, la punibilità dell'ente sorge se tali reati vengono "*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*".

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6 DEL PRESENTE MODELLO

Ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'Ente per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater e 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Reato	**Sanzione pecuniaria**	**Sanzione interdittiva**
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 2-*bis*, D. Lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000) *; Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) *; Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) *;	Fino a 300 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

* In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, agli artt. 4, 5, 10-*quater*, le sanzioni pecuniarie ivi riportate sono applicabili laddove i reati siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies*, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, qualora dalla commissione di alcuna delle fattispecie previste al comma 1 l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà aumentata di un terzo.

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Qualsiasi attività svolta nell'ambito della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati Tributari previsti dalla presente Parte Speciale 6; risulta pertanto fondamentale procedere all'individuazione dei pericoli all'interno del contesto aziendale ed alla conseguente valutazione dei rischi.
A tale riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi Attività Sensibili, i processi e le attività relative a:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - Gestione dei flussi monetari e finanziari;
  - Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo della contabilità;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli

altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, compresi gli Organi Giurisdizionali, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);

- Gestione e approvazione delle note spese.

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 6, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato, fermo restando che trattasi di fattispecie:

Aree a rischio reato:

1. Divisione *Finance & Administration* (anche "Dipartimento F&A")
2. Divisione *Marketing and Sales Manager*;
3. Divisione *HR Manager Southern Europe*;
4. CdA e Procuratori a cui sono attribuiti poteri di rappresentanza e di firma;

Aree a supporto reato:

1. Funzioni aziendali che anche in via indiretta partecipano alle attività amministrative e contabili;
2. Chiunque abbia poteri di spesa.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte all'Organo amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello, del Codice Etico e delle Procedure di controllo sui processi amministrativo-contabili adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, la Società ritiene opportuno indicare qui di seguito i principi generali di condotta che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale 6;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra Società ed Erario;
- formalizzare linee guida rivolte alle funzioni aziendali interessate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; nonché quali controlli interni devono essere svolti su elementi forniti dal medesimo ufficio;
- disciplinare il flusso di informazioni con il collegio sindacale e l'organo incaricato della revisione legale, per consentire loro l'assolvimento delle funzioni attribuite dal codice civile, in osservanza dei principi contabili adottati e dei principi di revisione, in coerenza altresì con

i rispettivi codici etici e deontologici;

- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono ai dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione non solo delle comunicazioni sociali, ma anche delle dichiarazioni fiscali;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

In particolare, la Società ha implementato una *policy* in base alla quale la Società è tenuta a mantenere comportamenti che sono conformi alle regole fiscali affinché la medesima si sottoponga periodicamente agli obblighi del contribuente (pagamento imposte e altro).

Al fine di garantire la *tax compliance*, HEU ha istituito, a livello corporate, un Dipartimento Tax costituito da soggetti specializzati nella gestione delle attività di natura fiscale.

Il dipartimento Finance & Administration è composto da persone che gestiscono le scadenze fiscali periodiche e annuali di HEU e pongono in essere le attività necessarie perché le stesse siano rispettate.

Inoltre la Società si avvale di un consulente fiscale esterno per la gestione e il monitoraggio delle attività necessarie per adempiere agli obblighi fiscali sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla Società.

Ogni implicazione fiscale, soprattutto inerente alle imposte dirette, è in ogni caso condivisa con Hitachi Europe Ltd, in cui sono gli HQ, che impone precise regole (tramite apposite *policy* e procedure) non solo per lo svolgimento di tutte le attività contabili e fiscali (si veda a tal fine l'**All. E**), ma anche per le attività di *audit* e monitoraggio *ex post* (secondo specifiche periodicità), in cui vengono predisposti *report* recanti gli esiti dei controlli.

L'impostazione organizzativa è caratterizzata da una forte segregazione dei poteri e da una struttura di controlli multi-livello, non solo internamente ad Hitachi ma anche a livello di sorveglianza da parte della Casa Madre.

Con riguardo ai principi di comportamento specifici, di seguito sono illustrati i principi specifici di condotta da rispettare nell'ambito dell'espletamento delle attività sensibili precedentemente richiamate:

i) <u>Gestione degli acquisti di beni e servizi, selezione dei fornitori e gestione della fatturazione passiva</u>

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi.

In particolare, ai fini della selezione dei fornitori di servizi e beni, la Società segue alcune *policy* adottate dal Gruppo a livello globale – in quanto applicabili a tutte le società, le quali prevedono tra l'altro una selezione sulla base di criteri e requisiti specifici che vengono indicati mediante la compilazione di moduli per la *compliance*. Tra questi, si richiamano:

- *Business Partner Due Diligence Questionnaire*
- *Corruption Red Flags Checklist*
- *Supplier RFI Screening*
- *New Business Partner Request Form*
- *Export Control Procedures Manual*

I fornitori vengono creati, secondo la procedura *"Vendor Master Data Creation and Changes Requirement*

and Documentation" secondo precisi criteri e requisiti, tra cui i seguenti:

- la solidità della struttura organizzativa
- la non appartenenza a *black-list* (a tal fine, è utilizzato il tool MK Denial on line, che controlla che il soggetto non sia in una lista di soggetti non affidabili)
- qualità/prezzo/affidabilità del prodotto/servizio
- trasparenza e chiarezza nel rilascio delle informazioni

La procedura acquisti *"European Non-Trade Procurement Policy"* segue regole precise ed è caratterizzata da una forte *Segregation of Duties* in quanto ogni *step* viene seguito da soggetti appartenenti a differenti dipartimenti, e prevede che:

- il soggetto (appartenente al centro di costo, che può appartenere a qualsiasi *team*) che chiede un acquisto (bene o servizio, in ogni caso, per HEU un acquisto cd. "*non trade*", ossia non inerente al business aziendale, di tipo più che altro amministrativo) crea una *requisition*;
- la *requisition* viene esaminata dal dipartimento Purchasing;
- la *requisition* viene approvata dal responsabile del centro di costo;
- il *purchase order* è creato nel sistema SAP R3 (indicando l'oggetto dell'ordine, la data, l'importo e il fornitore) e il buyer poi lo trasmette al fornitore (che viene selezionato mediante gara che coinvolge altri fornitori – il cui numero varia a seconda del valore di acquisto - con rispettive offerte, ovvero, nel caso di fornitori già operanti per la Società, viene trasmesso direttamente l'ordine);
- quando l'ordine è evaso, nel caso di acquisto di beni, un referente incaricato effettua l'accettazione della merce confermando che la stessa è stata ricevuta (operazione di cd. "MIGO");
- il sistema in automatico registra il costo creando appositamente un documento tra le "fatture da ricevere";
- quando il fornitore trasmette la fattura (in cui è indicato il numero di *purchase order*) ci sarà un *match* automatico con l'ordine;
- in caso di discrepanze, viene creata una *requisition* che viene inoltrata al responsabile del centro di costo il quale deve approvare la differenza;
- una volta approvata la fattura, questa viene messa a pagamento;
- le fatture dei fornitori vengono registrate dall' Off Shore Team esterno alla Società;
- i pagamenti vengono effettuati, tramite due *payment run* mensili (in cui vengono pre-autorizzati tutti i pagamenti in scadenza) da parte del dipartimento Treasury della Casa Madre alla luce dei match rilevati tra i documenti e delle scadenze indicate in fattura. Laddove il pagamento debba essere effettuato in termini differenti (ad esempio in anticipo), viene richiesto il pagamento direttamente al Treasury della Casa Madre.

Per quanto concerne la Divisione ICEG (che a tal fine ha adottato procedure acquisiti proprie, tra cui la *HIDI flowchart 4-1-1 Purchase Requisition to Purchase Order TRADE*; la *HIDI flowchart 4-1-2 Purchase Requisition to Purchase Order NON TRADE* e la *HIDI flowchart 4-2 Supplier Master Management)* ai fini della selezione di nuovi fornitori viene effettuato il check con tool MK Denial on line, che controlla che il soggetto non sia in una lista di soggetti non affidabili.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori, la Società deve introdurre clausole contrattuali in conformità dell'Allegato 2, che specificano:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico e del Codice di Condotta del Gruppo;
- che l'impresa interessata si impegna a porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- che l'impresa interessata accetta la risoluzione *ipso jure* del contratto con la Società ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento agli obblighi di osservanza delle previsioni del

Modello e/o del Codice Etico.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice Etico e del Codice di Condotta del Gruppo, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- verificare periodicamente l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e consulenti e creare un'apposita anagrafica attraverso la richiesta di specifica documentazione;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto (come garantito anche dalle Procedure Operative);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla funzione competente, o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri Dipendenti;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo relativo al sistema disciplinare della Parte Generale del presente Modello.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

ii) Selezione di nuovi clienti e/o nuovi *partner* e gestione della fatturazione attiva

Il processo di selezione di nuovi clienti e/o *partner* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, come nel caso in cui, a mero titolo esemplificativo, tali nuovi soggetti pongano in essere operazioni di acquisto al solo fine di ottenere il credito IVA, senza corrispondere il relativo pagamento al fornitore.

La gestione della fatturazione attiva potrebbe invece presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

HEU effettua, per le verifiche preliminari di tutti i clienti, un primo controllo con un *broker*, che viene utilizzato da HEU a livello europeo, al fine di valutarne la stabilità economica e avere contezza di eventuali pendenze legali.

Sono effettuati controlli ulteriori tramite:

- il *tool* MK Denial per verificare che il cliente non sia inserito in una lista di paesi con cui Hitachi non ha la possibilità di instaurare rapporti commerciali (black list); controllo effettuato dal export control,
- la creazione del "No Objections Certificate" (NOC) (ossia un form che richiede l'inserimento di specifici dati che viene compilato per l'Export Control prima dell'inserimento del cliente nell'anagrafica),
- la firma del cliente del *form* "New Account Creation (NAC), ossia il modulo per iniziare la procedura di creazione del cliente;
- il successivo inserimento del cliente in anagrafica (solo quando i precedenti passaggio sono stati completati e tutti i dati sono stati correttamente inseriti) da parte della Casa Madre (per HEU) o dal Customer Care (per ICEG).

In funzione della tipologia dei servizi e/o prodotti oggetto di vendita, le procedure di valutazione dei clienti possono essere diverse.

- HEU: l'*export control* è effettuato presso la Casa Madre solo a seguito dei controlli sulla base della compilazione del No Objections Certificate e del New Account Creation;
- ICEG: la procedura è la stessa (cambia solo che la pura creazione del cliente e il controllo sulle esportazioni viene fatta dal Customer Care);
- Water: i clienti in questione sono i committenti che hanno indetto le gare di appalto;
- Shared Service HEU: si tratta di società Intercompany per cui questo tipo di analisi non è necessaria sulle società del Gruppo clienti di HEU. Tutti i contratti di Shared Service sono comunque elaborati insieme al manager della Shared Service a livello di HQ e approvati dal Responsabile di Hitachi Europe Ltd. del dipartimento locale che eroga il servizio oggetto del contratto di *Share Service*.

Anche in questo caso, la *Segregation of Duties* per l'inserimento e la creazione dei nuovi profili clienti in anagrafica è molto forte, in quanto ciascuno *step* è seguito da diversi dipartimenti e, in particolare, ogni dipartimento operante controlla e approva la correttezza e regolarità dell'attività compiuta nello *step* precedente.

Inoltre, viene applicata a livello globale la *Export Control Procedures Manual,* (cui si collegano le uleriori *policy* correlate in materia di *Export Control*) volta specificamente a gestire le attività di export prevedendo specifici standard di valutazione dei singoli *partner*, gestione delle vendite, modalità di spedizione e consegna.

Per quanto concerne il tema della definizione di listini prezzi e della politica relativa alla scontistica, il tema inerisce unicamente all'attività della Divisione ICEG. Il listino prezzi di vendita base deciso dalla Direzione viene caricato a sistema (SAP Business One) e così si determina in maniera automatica per ogni cliente che effettua l'ordine. Nel caso in cui un cliente abbia concordato degli sconti (cd. Listino dedicato), la relativa scontistica viene formalizzata e comunicata all'addetto che la applicherà di volta in volta inserendola nell'ordine a sistema.

Nel caso di HEU, invece, la fatturazione nei confronti dei clienti fa riferimento a specifici contratti di servizi dove sono definite le *fee* che devono essere applicate o i criteri per la loro determinazione (non si applicano quindi dei tariffari o liste scontistica predeterminati).

Per quanto concerne il ciclo di fatturazione attiva della Società – che, nel caso di HEU eroga servizi quasi esclusivamente nei confronti di società del Gruppo (Shared Service) – sono stati implementati differenti sistemi per le singole divisioni:

- HEU: la fatturazione avviene manualmente, non tramite un sistema automatizzato (come nel ciclo di fatturazione passiva). Il numero di fatture attive emesse per le attività di Shared Service sono in numero limitato, pertanto non è stata implementata una procedura *ad hoc* per il monitoraggio del processo. La fattura viene predisposta in maniera "manuale" tramite l'inserimento da parte di un addetto del dipartimento F&A all'interno di SAP R3 richiamando il numero di contratto alla base del servizio erogato da HEU (non richiamando un'offerta o

un ordine, in quanto non è sempre emesso un ordine a tal fine). Tutte le fatture – che sono predisposte manualmente – emesse nel mese sono riviste dalla Finance Manager.
- ICEG: non è stata formalizzata una procedura ma le fatture (in questo caso generate in maniera "automatica") possono essere emesse solo se sono allineate all'ordine inserito a sistema (SAP Business One) o, in caso di vendita de prodotti, corrispondenti allo scarico di magazzino. Lo scarico della merce di magazzino (una volta approvato) produce in automatico la fattura.

In ogni caso, i sistemi SAP R3 e SAP Business One adottati da HEU e da ICEG (già HIDI) sono stati impostati in maniera tale da garantire una forte segregazione dei compiti e diversi livelli di approvazione.

- La gestione delle note di credito avviene da parte del dipartimento F&A come segue, garantendo una notevole *Segregation of Duties*: le note di credito sono approvate da diversi responsabili in funzione al loro valore.
- viene creato il modulo per la richiesta della nota di credito da parte del richiedente;
- viene creata una *requisition* in SAP, supportata da documenti cartacei che giustificano la richiesta dell'emissione della nota di credito;
- la *requisition* deve essere firmata dal responsabile che può autorizzare l'emissione della nota di credito nonché dal Financial Manager;
- solo una volta approvata la *requisition*, sarà possibile emettere la nota di credito.

Per ICEG, la procedura è identica (e deve essere autorizzata dal General Manager di ICEG).

Per quanto concerne l'emissione di qualsiasi documento avente rilevanza fiscale (ad esempio, CMR per il trasporto di merci all'estero, DDT per il trasporto di merci in Italia, ecc…) e controllo della documentazione che giustifica l'avvenuta effettuazione dell'operazione, la gestione è differenziata:

- Divisione ICEG: ogni documento fiscale (bolle, fatture, note credito, ecc) che derivi da acquisti o vendite viene gestito sempre tramite il sistema ERP (appartenente a SAP). Solo in caso di spostamento fisico di beni non a magazzino (*e.g.* strumenti ricerca perdite, materiale di consumo spedire a colleghi, ecc), viene emessa una bolla manuale cartacea;
- HEU: ogni documento fiscale (fatture, note credito, ecc) che derivi da acquisti o vendite viene gestito sempre tramite il sistema ERP.

iii) <u>Gestione degli incassi</u>

La gestione degli incassi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tale fattispecie potrebbe essere integrata anche nell'ipotesi in cui all'emissione di una fattura di acconto non segua la relativa "uscita merci" o l'erogazione dei relativi servizi.

Ogni giorno il dipartimento F&A monitora i pagamenti tramite *home banking*, verificando gli effettivi incassi di fatture a scadere/scadute o di pagamenti anticipati o riparazioni per prestazioni rese dalla Società. In seguito al controllo, l'estratto conto viene stampato ed archiviato. Vengono inoltre creati *report* mensili da mandare alla Casa Madre – e, nel caso di ICEG, al General Manager della Divisione stessa e ai soggetti che svolgono le attività di vendita sul territorio – per dare evidenza dello scaduto e delle azioni intraprese per il recupero crediti nei confronti di debitori insolventi.

Vengono effettuate verifiche sull'esattezza dell'importo in quanto – di regola – il cliente indica, nella causale del bonifico, il numero di fattura per il quale procede al versamento. Grazie a tale prassi, per il dipartimento F&A è possibile verificare la corrispondenza tra fattura e incasso.

Laddove il cliente che ha effettuato il pagamento non indichi il numero di ordine nella causale del bonifico, il dipartimento F&A contatta il dipartimento che ha inserito l'ordine (o gli ordini) al fine di chiedere chiarimenti.

Esiste anche una procedura interna di controllo per i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal cliente finale (pagamento da terze parti): l'accettazione del bonifico deve essere comunque sempre supportata da documentazione comprovante il collegamento esistente tra le entità, a fronte della verifica congiunta dei responsabili del dipartimento Legale e del dipartimento F&A.

iv) Gestione della predisposizione della contrattualistica

La predisposizione di contratti formalizzati in forma scritta per l'instaurazione di rapporti con terze parti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

A tal fine, viene applicata la *policy* di Gruppo *Corporate Contract Control Policy* avente ad oggetto la gestione delle tematiche inerenti alla contrattualistica. In particolare, la procedura menzionata fornisce linee guida standard per la redazione, lo sviluppo e la revisione dei contratti assicurando il coinvolgimento di professionisti e/o legali che forniscono un supporto tecnico nella conclusione di accordi (laddove sia richiesta un *expertise* legale oppure fiscale, finanziario o contabile) nonché un sistema di controllo interno.

In particolare, la procedura prevede che tutti i contratti siano esaminati e approvati formalmente, prima della firma (dal soggetto autorizzato dal CdA):

- dai Servizi Legali (a meno che il contratto non sia redatto su standard precedentemente approvati dai Servizi legali e i termini del modulo standard non siano stati modificati in alcun modo sostanziale) o da un consulente legale esterno approvato dai Servizi legali;
- dal Dipartimento Finance & Administration se il contratto prevede la generazione di entrate e/o contiene termini relativi a requisiti di credito, pagamento, imposta, performance bond o condizioni assicurative; e
- dal Dipartimento HR se il contratto prevede la collaborazione con un soggetto, tramite assunzione, collaborazione continuativa o mediante agenzia.

Infine, la procedura in oggetto precisa quali siano le rispettive competenze e responsabilità nell'ambito dell'avvio di rapporti contrattuali con *partner* esterni (a seconda del valore o dell'oggetto della prestazione, ecc.), precisando segnatamente quale sia il ruolo del dipartimento di Legal Services che interviene per qualsiasi tipologia di contratto (non solo in termini di consulenze, ma anche di negoziazione di specifiche condizioni e/o formalizzazione del singolo testo contrattuale).

I contratti di Shared Service (per servizi resi da HEU ad altre società del Gruppo) sono redatti dal Manager HQ Shared Service, Sig. Hardip Tiwana.

Le regole sopra richiamate valgono sia per HEU e per ICEG. Nel caso di quest'ultima, soprattutto dopo l'incorporazione all'interno di HEU, la Società sta provvedendo alla progressiva suddivisione delle competenze e dei poteri, anche sotto il profilo della contrattualistica (in cui la gestione della predisposizione dei contratti viene seguita da alcuni soggetti, ed il potere di firma è riconosciuto al procuratore/General Manager di ICEG entro i limiti imposti dal CdA).

v) Gestione della registrazione contabile e archiviazione documenti

L'attività di registrazione contabile potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili.

Con particolare riguardo ai registri IVA, questi sono stampati e archiviati per anno e per mese, mentre il libro giornale è stampato e archiviato per anno e per mese e sono conservati dalla Società.

Le fatture passive sono stampate e archiviate per anno e mese in ICEG oltre che nel sistema SAP Business One (per ICEG), mentre in HEU sono archiviate direttamente in SAP R3. SAP consente

l'archiviazione di tutti i documenti a supporto di ogni attività svolta dalla Società, garantendo la tracciabilità circa il soggetto che ha posto in essere i singoli passaggi nonché la data di ciascuna operazione.

Sotto il profilo della tenuta della contabilità, la Società conserva inoltre i file nelle cartelle condivise (cui ha accesso solo il dipartimento F&A) denominate per tipologia di società seguita, al cui interno sono create sottocartelle suddivise per anno fiscale e mesi, nonché ulteriori sottocartelle per la suddivisione delle poste patrimoniali ed economiche.

Ci sono anche faldoni (fisici, in cui i dati sono riportati su supporti cartacei) in cui vengono anche conservati i documenti a supporto (ad esempio per le note spese).

Con riguardo al controllo *ex post* dei dati e dei documenti contabili, secondo il *Balance Sheet Reconciliation Process*, vengono effettuati controlli e riconciliazioni periodiche da parte dell'*Internal Audit* sulla documentazione contabile (a seconda del tipo di controllo, le riconciliazioni sono mensili, trimestrali e annuali). A tal fine, viene utilizzato il sistema Trintech Cadency. Anche in questo caso c'è una marcata *segregation of duties* in quanto un soggetto del dipartimento A&F provvede alla predisposizione del file per la *reconciliation*, che viene in seguito rivisto ed approvato a cura del Finance Manager, cui segue la revisione della Casa Madre.

Inoltre, la Casa Madre effettua *audit* periodici verificando a campione le transazioni riportate su SAP, chiedendone la documentazione a supporto.

La Società segue prassi ormai consolidate per la conservazione documentale (non necessariamente formalizzate), tuttavia, in linea generale vengono seguite la *Archiving and Document Retention Policy* e la *Policy for Recording of Gifts, Hospitality and Entertainment* per la registrazione di omaggi, regalie e spese per intrattenimento.

vi) Gestione delle dichiarazioni fiscali e quantificazione crediti di imposta

L'attività di gestione delle dichiarazioni fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione, indebita compensazione o dichiarazione infedele.

Tutti gli adempimenti fiscali sono gestiti e monitorati dal consulente fiscale esterno incaricato che, periodicamente, invia alle persone del Dipartimento Finance & Administration un *alert* sulle scadenze e della documentazione necessaria da inviare necessarie a tal fine.

Le deleghe ai soggetti che possono firmare le dichiarazioni fiscali sono conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della gestione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti occorre distinguere tra le diverse tipologie di imposte:

- Imposte Dirette

  In questo caso il calcolo è eseguito dal consulente fiscale esterno sulla base delle informazioni che sono fornite dal dipartimento F&A di HEU, tra cui ad esempio: bilancio annuale, schede contabili di dettaglio, spiegazione della natura delle stesse, conferma su pagamento del canone Rai, ritenute d'acconto subite, ritenute d'acconto operate e versate, garanzie, *transfer pricing*, *country-by-country reporting*, deduzioni IRAP (Cuneo Fiscale), ecc..
  Il conteggio delle imposte e la predisposizione del Modello Unico, effettuate da parte del consulente fiscale, vengono rivisti a cura del Finance Manager di HEU ed eventualmente condivisi con il Dipartimento Fiscale della Casa Madre e solo dopo essere stato confermati ed approvati, vengono sottoscritti dal soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione che ne ha i poteri.
  A partire dall'anno fiscale 2019 la Società è altresì sottoposta al controllo da parte della Società di revisione.

- Imposte Indirette

  Occorre a tal fine effettuare un distinguo tra:
  - Intrastat: la Società presenta la dichiarazione Intrastat con cadenza mensile (entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento).
    Il dipartimento Finance & Administration di HEU invia al consulente fiscale esterno nei primi 10 giorni del mese successivo a quello esaminato l'elenco delle fatture del mese da presentare nella dichiarazione Intrastat.
    La Divisone ICEG trasmette al consulente esterno le fatture che sono da includere nel conteggio per la dichiarazione Intrastat insieme ai registri IVA.
    Il consulente fiscale esterno, alla luce dei dati e della documentazione fornita dalla Società, predispone le dichiarazioni Intrastat, ma prima di trasmetterle ufficialmente chiede al dipartimento F&A di HEU effettuare una revisione per verificarne la congruità dei dati. Una volta che il processo è completato, la dichiarazione Intrastat viene sottoscritta dal soggetto a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
  - Esterometro: viene redatto con cadenza trimestrale, valgono le medesime considerazioni fatte per le dichiarazioni Intrastat. L'unica differenza è che in questo caso l'invio delle informazioni dall'ufficio F&A al consulente fiscale esterno viene fatto con cadenza trimestrale e sono inviati dei file in Excel estratti direttamente dal sistema SAP R3 per HEU e dal sistema SAP Business One per la Divisione ICEG.
  - Liquidazioni periodiche IVA (LIPE): premesso che HEU determina la propria posizione IVA nei confronti dell'Erario (a debito o a credito) con cadenza mensile e nel caso di IVA a debito questa viene versata entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, le liquidazioni periodiche sono presentate con cadenza trimestrale.
    Anche in questo caso al fine di predisporre le liquidazioni periodiche IVA, l'ufficio F&A di HEU si avvale del consulente fiscale esterno. Quindi il Dipartimento F&A invia al consulente fiscale esterno i registri riepilogativi/liquidazioni IVA del trimestre in oggetto e gli (eventuali) F24 quietanzati.
    Anche in questo caso, le liquidazioni periodiche, prima di essere presentate sono riviste dal Dipartimento F&A e sottoscritte dal soggetto appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di Hitachi.
  - Dichiarazioni IVA annuali: si applicano le medesime regole previste per le dichiarazioni IVA trimestrali.

Tutte le attività precedentemente illustrate non sono formalizzate in specifiche procedure, ma sono prassi consolidate che vengono effettuate alla luce delle previsioni di legge, e in ogni caso la Società si affida al consulente fiscale esterno a ciò specializzato, il quale, in seguito alla predisposizione del singolo documento fiscale, lo condivide direttamente con la Società che lo sottopone alla firma del soggetto autorizzato.

Le attività propedeutiche alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali vengono svolte direttamente dal dipartimento Finance & Administration, che è composto da quattro persone (ed eventuale coinvolgimento di ulteriori due figure appartenenti al dipartimento Human Resources e al dipartimento Credit Collection). Nessun soggetto opera in autonomia senza il coinvolgimento e/o l'approvazione di un responsabile.

vii) <u>Predisposizione del bilancio</u>

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il dipartimento Finance & Administration si compone di persone qualificate che gestiscono l'attività

di valutazione degli elementi attivi e passivi di bilancio nell'ambito della loro attività ordinaria. La corretta e regolare tenuta della contabilità, effettuata secondo i principi contabili italiani, permette di rilevare in bilancio gli elementi attivi e passivi in maniera agevole alla luce delle evidenze della reportistica periodica (mensile ed annuale) tenuta dalla Società (e i cui *report* vengono generati in automatico dai sistemi di contabilità). I *report* mensili riportano le scritture in partita doppia e la chiusura del mese viene gestita come la chiusura dell'anno (in particolare, tutti gli accantonamenti per fatture da ricevere o per costi vengono effettuati affinché il profit & loss mensile mostri il corretto risultato del mese), indicando costi e ricavi di competenza.

A tal fine, è stato anche implementato un *tool* informativo denominato BPC che raccoglie i *reporting* package mensili delle Legal Entity (inclusa la Società) e i commenti alle poste patrimoniale e economiche, cui ha accesso la Società e l'HQ.

La valutazione dei *report* recanti le risultanze contabili – sulle quali vengono successivamente effettuate le valutazioni delle poste di stato patrimoniale e di conto economico per il bilancio – vengono effettuate con cadenza mensile mediante riunioni con la Casa Madre.

Quando alla fine dell'anno la Società deve predisporre il bilancio civilistico, viene estratto il bilancino predisposto dal sistema, ma è il dipartimento F&A che – manualmente – estrapola i dati dal bilancino (in partita doppia) prodotto dal sistema in un foglio Excel per valutarli e riportarli nel bilancio.

Con riguardo alla Divisione ICEG – che ha mantenuto la propria contabilità con SAP Business One – viene elaborato il bilancino di verifica, ma a fine mese viene effettuata una trasposizione dei dati nel sistema di HEU SAP R3 (in quanto HEU deve procedere anche alla predisposizione di un unico bilancio che tenga conto anche dei dati di ICEG).

In ogni caso, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e/o delle attività propedeutiche alla predisposizione dello stesso è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto dai soggetti all'interno della Società, nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione e disponibilità, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono

pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;

- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e di quelle fiscali, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella Parte Speciale in parola;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle Autorità fiscali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa in maniera tempestiva e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti, nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

viii) <u>Gestione delle note spese</u>

La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Società riconosca rimborsi spese non dovuti o per importi superiori, al fine di costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi. La gestione delle note spese potrebbe inoltre presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi.

Ai Dipendenti della Società è fatto obbligo di rispettare pedissequamente quanto previsto dalle Procedure Operative redatte ed implementate in funzione dell'adozione del presente Modello (volte, altresì, a regolarizzare le prassi seguite per i rimborsi di spese sostenute in viaggio – la *HEU Business Travel and Expenses Policy* e la *European Business Travel Expenses Policy*). La Divisione ICEG ha inoltre adottato una specifica *Travel Policy* per l'area di propria competenza.

La *HEU Business Travel and Expenses Policy*, oltre a prevedere specifici limiti di spesa a seconda della tipologia di spesa, impone di utilizzare il software Concur Expense Management System per l'approvazione della spesa, e tutti i *manager* e responsabili registrati come approvatori in Concur devono attenersi rigorosamente alle regole ivi previste.

Agli approvatori della nota spese su Concur – che determina in automatico la contabilizzazione dei costi – verrà chiesto di accettare con una "Conferma finale" attestante che tutte le spese elencate sono vere e corrette; rifiutando la conferma si impedirà l'approvazione della spesa.

Al soggetto cui spetta il potere di approvazione è fatto obbligo di verificare che:

- le date di tutte le spese siano coerenti con il viaggio/trasferta di lavoro,
- le spese siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi,
- le spese rientrino nei limiti di spesa stabiliti per ciascuna tipologia (e ciò è garantito anche dallo stesso sistema Concur),
- tutte le spese sono corredate dei giustificativi e delle ricevute che mostrano in dettaglio, il nome del fornitore, l'indirizzo completo, la data, il numero di partita IVA e il dettaglio della spesa,
- in caso di spese relative a intrattenimenti od omaggi, l'elenco dei partecipanti deve essere rivisto nel dettaglio.

Nell'inserimento delle note spese è lo stesso sistema Concur che impone il rispetto della *policy* (ad esempio nel rispetto dei limiti di spesa, oppure nei termini temporali per richiedere il rimborso).

Con specifico riferimento alla Divisione ICEG, ai sensi della *Travel Policy*, i dipendenti che intendano chiedere un rimborso devono trasmettere, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al mese di competenza, la nota spese compilata in ogni sua parte con in copia il proprio responsabile diretto. Quest'ultimo, dovrà prontamente inviare conferma (con i relativi file allegati) di presa visione e approvazione, con in copia l'interessato.

I moduli nota spese cartacei, debitamente compilati, firmati e corredati dall'approvazione del proprio responsabile e dai relativi giustificativi, dovranno pervenire presso la sede aziendale entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Tale procedura consente alla Società di effettuare il rimborso spese entro la fine del mese di presentazione, purché solo i documenti pervenuti completi, chiari ed ordinati, nonché approvati, e corredati dei giustificativi.

ix) Gestione dei rapporti *intercompany*

La gestione dei rapporti *intercompany* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, nonché per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tutte le transazioni *intercompany* sono avallate da contratti e devono sempre fare riferimento a contratti alla base delle stesse. In particolare:

- nel caso di ICEG: la base delle transazioni sono prevalentemente accordi di *Stock Consignment*;
- nel caso di HEU: la base delle transazioni sono prevalentemente contratti di servizi.

La registrazione in SAP delle operazioni *intercompany* segue una procedura dettagliata e ben specificata secondo la quale, se la stessa non viene pedissequamente seguita, crea una serie di anomalia a livello di consolidamento dei dati sui quali indaga l'HQ.

Non è quindi possibile non monitorare adeguatamente le transazioni *intercompany* che sono monitorate a più livelli (a livello di singola società coinvolta e a livello di Casa Madre nel processo di consolidamento dei dati).

x) Trasferimento fisico dei beni senza trasferimento della proprietà (solo ICEG)

Il trasferimento fisico dei beni senza trasferimento della proprietà potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Si applica solo a ICEG (in quanto HEU, limitando la propria attività a servizi, non ha magazzini).

Esistono due principali situazioni di beni presso terzi:

- conto deposito (Deposito Canazza), e
- conto visione (presso cliente). Il bene viene fisicamente trasferito tramite corriere, ma a livello di sistema viene registrata una giacenza tracciando la *location* del bene (utilizzando appositi magazzini), così da mantenere il bene nella valorizzazione contabile delle rimanenze fino al momento dell'effettiva vendita.

Il sistema di SAP Business One consente la registrazione della collocazione e dello spostamento dei beni (in quanto viene registrato lo spostamento del bene in magazzini presso terzi) (si veda anche paragrafo successivo).

A tal fine, ICEG segue una prassi consolidata in base alla quale il terzo presso cui ICEG detiene beni invia periodicamente aggiornamenti circa la situazione della giacenza.

xi) Gestione magazzini fisici e verifica inventari (solo ICEG)

Le attività connesse alla gestione dei magazzini fisici e la verifica dell'accuratezza delle registrazioni contabili e dell'inventario fisico potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Come precisato al paragrafo che precede, tale ipotesi si applica solo a ICEG (in quanto HEU, limitando la propria attività a servizi, non ha magazzini): ogni movimentazione di merce nel magazzino è gestita tramite il sistema implementato (in alcuni casi anche tramite utilizzo di *bar code*). Ogni uscita viene indicata al magazziniere dalla lista di prelievo a sistema creata dall'area *Customer Care* in base agli ordini-clienti inseriti.

Anche l'inventario fisico può ritenersi un'attività svolta "a sistema": una volta effettuata la conta fisica – da parte dei magazzinieri, che inseriscono a sistema i dati degli inventari e delle effettive giacenze – e verificate le giacenze tracciate sui tabulati stampati, ogni differenza inventariale viene imputata a sistema per la registrazione e la tracciabilità.

Ciò accade una volta all'anno. L'attività di inventario fisico viene svolta sotto la supervisione di soggetti appartenenti alla società di revisione (ed eventualmente il General Manager di ICEG).

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- devono rispettare le prescrizioni e le procedure previste nel Codice Etico della Società;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute dalla Società.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le Procedure della Società.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Società delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
2. controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto dell'ubicazione della sede legale della Società, degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
3. determinazione dei requisiti minimi di attendibilità nelle altre parti contraenti e verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* rispetto ai prezzi medi di mercato;
4. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
   - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
   - la possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
   - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
   - indicare alla funzione competente, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali, necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari sospetti;
5. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed emittenti nonché alle operazioni sottese ai pagamenti stessi;
6. intervistare a campione le funzioni coinvolte nelle operazioni oggetto di fatturazione al fine di verificare che non siano state realizzate operazioni in contrasto ai reati tributari;
7. effettuare verifiche sulla tesoreria rispetto alle soglie di pagamento per contanti e l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità.

ALLEGATO A.1.
Codice di Condotta del Gruppo

Hitachi Europe

Codici di condotta di Hitachi Group

Prefazione

La nostra missione è “contribuire alla società attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti originali e superiori”. Nel cercare di realizzarla, abbracciamo i valori dello spirito fondatore di Hitachi: armonia, sincerità e spirito pionieristico. La nostra Visione è stata creata sulla base della nostra Missione e dei nostri Valori per esprimere ciò che Hitachi Group mira a diventare in futuro.

L’Identità di Hitachi Group è un concetto semplice pensato per condividere Missione, Valori e Visione.

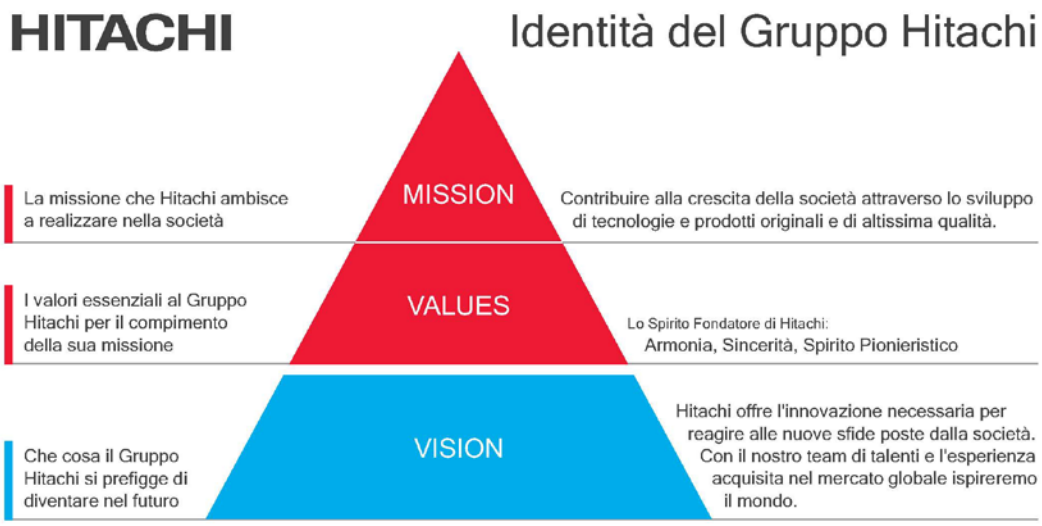

I codici di condotta di Hitachi Group sono costituiti da regole e principi destinati a supportare funzionari e dipendenti nel prendere decisioni e nell’intraprendere azioni in accordo con l’identità di Hitachi Group. Tutti i funzionari e i dipendenti delle aziende di Hitachi Group devono comprendere e seguire i codici di condotta e agire con sincerità e lealtà in un modo altamente etico.

1. Verso una società sostenibile

(1) Contribuiremo a risolvere i problemi sociali mediante la promozione di soluzioni innovative, accelerando la creazione collaborativa con partner e interlocutori e integrando ulteriormente la responsabilità sociale e ambientale nelle nostre attività aziendali.

(2) Ci impegneremo a sviluppare tecnologie che contribuiscano allo sviluppo sociale e le utilizzeremo considerano adeguatamente il loro impatto sulla società.

(3) Immaginiamo una società a basse emissioni di carbonio, una società efficiente sotto il profilo delle risorse e una società in armonia con la natura. A tal fine ci adopereremo per ridurre le emissioni di CO_2, utilizzare in maniera efficiente l’acqua e le altre risorse e ridurre al minimo l’impatto sul capitale naturale in tutta la nostra catena del valore.

(4) In qualità di membri responsabili della comunità, ci sforzeremo per instaurare un buon rapporto con le comunità e contribuire al loro sviluppo, lavorando insieme per risolvere i problemi sociali.

2. Attività aziendali sincere e leali

2.1 Commercio equo

(1) Per garantire una concorrenza leale e aperta, osserveremo le regole fondamentali del commercio, incluse le leggi e le normative sulla concorrenza locali ed estere e agiremo in conformità con la legislazione e la solida etica aziendale.

(2) Non avremo alcun rapporto con le forze antisociali ovunque nel mondo e respingeremo risolutamente il coinvolgimento in transazioni improprie o antisociali.

(3) Non negozieremo le quote utilizzando informazioni riservate riguardanti il gruppo, società affiliate, partner aziendali o clienti che potrebbero influenzare il giudizio degli investitori (informazioni privilegiate).

(4) Vietiamo rigorosamente e non avremo alcun coinvolgimento nella corruzione e in altre pratiche aziendali corrotte. Non faremo o riceveremo doni, né estenderemo o accetteremo inviti a eventi aziendali oltre i limiti socialmente accettati, poiché riconosciamo che tali pratiche possono favorire la corruzione. In caso di collaborazioni con enti politici, costruiremo e manterremo relazioni sane e trasparenti.

(5) Aiuteremo a mantenere la pace e la sicurezza internazionale attraverso la conformità con tutte le leggi e i regolamenti in vigore in materia di importazione ed esportazione e opereremo in modo appropriato secondo le nostre regole e politiche interne.

(6) Ci conformeremo alle leggi applicabili, rispetteremo le culture e le pratiche sociali e agiremo con sincerità e lealtà nei paesi e nelle regioni in cui operiamo. Inoltre, lo faremo guidati dalle norme e dagli standard internazionali anche in settori in cui la legislazione non viene applicata adeguatamente.

2.2 Relazioni con i fornitori

(1) Con una visione globale e memori delle prospettive a lungo termine, troveremo fornitori qualificati e costruiremo relazioni pari ed eque, lavorando insieme per costruire la comprensione e la fiducia reciproche.

(2) Nella selezione dei fornitori, verificheremo attentamente qualità, affidabilità, tempi di consegna e prezzi dei materiali forniti, nonché la loro stabilità aziendale e la capacità tecnologica. Daremo la dovuta considerazione alla loro modalità di adozione delle pratiche di responsabilità sociale, anche in aree come la soppressione delle discriminazioni, l’eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato e la conservazione ambientale.

(3) Non accetteremo alcun beneficio personale dai fornitori in appalti pubblici.

2.3 Relazioni con i clienti

(1) Forniremo prodotti e servizi che soddisfano i bisogni e le esigenze dei nostri clienti, in conformità con le leggi e gli standard pertinenti e garantiremo qualità e sicurezza creando noi stessi ulteriori standard, ove necessario.

(2) Comunicheremo cordialmente con i clienti, affrontando difetti e reclami del cliente rapidamente e in buona fede e ci adopereremo per determinarne le cause al fine di eliminarli e impedire che si verifichino di nuovo.

3. Rispetto per i Diritti Umani

(1) Promuoveremo la nostra comprensione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e rispetteremo e non violeremo i diritti umani di tutti coloro che sono coinvolti nellaenostre attività aziendali.

(2) Implementeremo la due diligence sui diritti umani appropriata per il contesto sociale dei paesi e delle regioni in cui operiamo e per la natura delle nostre aziende, prodotti e servizi.

(3) Valuteremo e preveniremo potenziali violazioni dei diritti umani. In caso di tale violazione, verrà prontamente avviata un'azione interna ed esterna per correggere e risolvere la situazione.

(4) Rispetteremo i diritti umani individuali nelle procedure di assunzione e di trattamento dei dipendenti e durante tutte le altre attività dell'azienda. Non prenderemo parte ad atti che possono pregiudicare la dignità individuale o discriminare sulla base di sesso, orientamento sessuale, età, nazionalità, razza, etnia, ideologia, credenza, religione, stato sociale, origine familiare, malattia, invalidità.

(5) Assumeremo i dipendenti in conformità con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascun paese e in ciascuna regione e in conformità con le norme e gli standard internazionali. Non faremo uso di lavoro minorile che impieghi bambini sotto l'età minima di lavoro o di lavoro forzato che sia contrario alla volontà dei dipendenti.

(6) Ci impegniamo a risolvere i problemi attraverso un dialogo sincero e costruttivo tra la dirigenza e i dipendenti, in conformità con le leggi, i regolamenti e le pratiche di lavoro di ciascun paese e di ciascuna regione e in conformità con le norme e gli standard internazionali.

4. Creazione di un ambiente di lavoro che metta in evidenza i punti di forza del dipendente

(1) Definendo le priorità per la salute e la sicurezza al di sopra di ogni altra cosa, ci adopereremo per assicurare la sicurezza dei dipendenti e del luogo di lavoro. Inoltre, promuoveremo la salute fisica e mentale dei dipendenti e delle loro famiglie.

(2) Daremo il nostro sostegno a stili di lavoro flessibile e al rispetto dei diversi valori, creando posti di lavoro che forniscano ai dipendenti con un senso di realizzazione e di crescita personale e promuoveremo la crescita sostenibile dell'organizzazione e dei singoli individui.

(3) Investiremo in programmi educativi per aiutare i dipendenti a espandere le proprie capacità ed esercitare i propri punti di forza. I supervisori forniranno un supporto adeguato e leale, guideranno ed educheranno i propri dipendenti per svilupparne le abilità.

5. Comunicazione e gestione delle informazioni

(1) Promuoveremo la gestione etica delle informazioni, in modo da garantire il rispetto dei diritti umani e della sicurezza, attraverso la corretta gestione delle informazioni personali, basandoci sulla nostra politica di tutela dei dati personali.

(2) Gestiremo e proteggeremo adeguatamente le informazioni riservate relative alle nostre attività in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali, nonché con le nostre regole e politiche interne.

(3) Al fine di mantenere ed espandere il nostro rapporto di fiducia con i diversi interlocutori di Hitachi Group, divulgheremo le informazioni in maniera aperta e trasparente e risponderemo responsabilmente agli interlocutori attraverso il dialogo e gli altri mezzi di comunicazione.

6. Protezione della proprietà intellettuale e del marchio

(1) Proteggeremo la nostra proprietà intellettuale, rispetteremo quella di terze parti e useremo entrambe in maniera efficace per agevolare le operazioni aziendali.

(2) Gestiremo le informazioni confidenziali nostre e di terze parti per importanza e in base a questa classificazione le tratteremo adeguatamente.

(3) Proteggeremo e miglioreremo il valore del marchio Hitachi, riconoscendo che si tratta di un'importante risorsa gestionale.

7. Protezione delle risorse aziendali

Useremo tutte le nostre risorse aziendali solo per le attività di business e per altri scopi appropriati e le gestiremo adeguatamente per proteggerne il valore.

8. Gestione delle crisi

Realizzeremo interventi concertati in tutto Hitachi Group per garantire la sicurezza dei dipendenti e la continuità delle attività aziendali in caso di catastrofi e minacce quali terremoti, tsunami e inondazioni, cyberattacchi e terrorismo.

9. Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti si impegnano a rispettare i Codici di condotta. Se vengono a conoscenza di eventuali attività non conformi, devono segnalarle immediatamente al loro responsabile o tramite il sistema di reporting interno.

10. Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori devono essere i primi a rispettare i codici di condotta e devono fare del loro meglio per condurre gli affari secondo l’etica aziendale e la legge. In caso di violazione dei codici di condotta, gli amministratori devono adottare rapidamente misure e azioni correttive per evitare il ripetersi di incidenti simili e allo stesso tempo sanzionare rigorosamente se stessi e i dipendenti coinvolti nella violazione.

ALLEGATO A.2.

Codice etico di Hitachi Europe S.r.l.

HITACHI EUROPE Srl

CODICE ETICO

Marzo 2015

INDICE

Introduzione		2
Hitachi Europe Ltd.	Business Conduct Guidelines	5
I.	Politiche aziendali sull'etica professionale	7
II.	Conflitto d'interessi	7
III.	Corruzione, finanziamenti ai partiti, accuratezza della documentazione e imposte	11
IV.	Riservatezza delle informazioni interne e negoziazione di titoli	12
V.	Osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza	12
VI.	Principi regolanti il luogo di lavoro Molestie; molestie sessuali	14
VII.	Leggi antitrust	14
VIII.	Impegno sociale	15
IX.	Pari opportunità e diversità sul posto di lavoro; Eque opportunità d'impiego; Privacy dei dati personali; Leggi sulle comunicazioni elettroniche e sui diritti d'autore	15
X.	Buonafede nei rapporti d'affari	16
XI.	Beni sociali	17

INTRODUZIONE

Questo documento si propone di definire il modo in cui le nostre azioni si devono conformare ai principi fondatori della filosofia aziendale di HITACHI: "harmony", "sincerity" e "pioneering spirit" come richiamato dalle linee guida di Hitachi Europe Ltd. qui di seguito riportate.

E' stato predisposto per illustrare a tutti i dipendenti la politica di etica professionale applicata da HITACHI ed i principi guida con cui HITACHI opera ed interagisce sia con i dipendenti sia con i clienti ed i soci.

È dovere di ciascun dipendente, funzionario, dirigente e amministratore di HITACHI, nonché di tutti i soggetti che direttamente e/o indirettamente lavorano e/o collaborano con HITACHI, ivi incluse le controparti contrattuali, e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto e/o nel nome di quest'ultima, leggere e comprendere le linee di condotta contenute nel presente documento.

Il rapporto di lavoro tra HITACHI e i suoi dipendenti è fondato anche sull'osservanza del presente Codice Etico, essendo considerato quale parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di ogni dipendente in conformità all'articolo 2104, codice civile.

I principi ed i contenuti del Codice Etico concernono le obbligazioni di diligenza, lealtà e fedeltà che governano la corretta esecuzione delle funzioni connesse al rapporto di lavoro e, in generale, la condotta da mantenere nei confronti di HITACHI.

Pertanto, la mancata osservanza delle previsioni del Codice Etico potrebbe essere considerata quale violazione delle obbligazioni legate al rapporto di lavoro, tali da poter determinare le conseguenze previste dal CCNL applicabile, incluse quelle relative alla prosecuzione del rapporto di lavoro ed all'applicazione di misure disciplinari. Le misure disciplinari riguarderanno non soltanto le persone che abbiano autorizzato o commesso una violazione delle direttive, ma anche il loro diretto superiore, ove le circostanze che abbiano dato origine alla violazione stessa siano dovute ad inadeguata supervisione e incompetenza del superiore in causa. Per domande o chiarimenti siete pregati di contattare il vostro diretto superiore o l'Ufficio HRG.

I dipendenti che abbiano responsabilità di gestione di persone hanno anche la responsabilità aggiuntiva di assicurarsi che tutti i dipendenti e collaboratori posti sotto il loro controllo si uniformino alle linee di condotta professionale di cui al Codice Etico. Tali responsabilità di supervisione ricadono direttamente sui manager e non possono essere delegate.

Qualora veniate a conoscenza di comportamenti illeciti o disonesti è vostro dovere prendere le iniziative necessarie a rettificare la situazione. Se siete dipendenti HITACHI potete rivolgervi al vostro diretto supervisore o al Responsabile della Vostra Divisione, ad HRG o all'Organismo di Vigilanza. Tutti dobbiamo ricordare che condividere, tollerare o ignorare i comportamenti scorretti significa esserne partecipi.

Le vostre osservazioni, che possono essere espresse in forma anonima, saranno trattate con la massima riservatezza. Vi assicuriamo che la denuncia di violazioni del nostro codice di etica professionale non comporta alcuna sanzione.

Qualsiasi violazione delle presenti direttive da parte di un amministratore o funzionario della società deve essere denunciata all'Organismo di Vigilanza o al Consiglio di Amministrazione.

L'esonero dall'obbligo di osservanza delle linee di condotta per i funzionari esecutivi o per gli amministratori può essere rilasciato soltanto dal consiglio di amministrazione della Società e deve essere tempestivamente approvato dagli azionisti.

Siete pregati di leggere attentamente il presente documento, che inevitabilmente contiene per lo più principi generali, tuttavia illustra un tema di fondo d'importanza assolutamente cruciale, ossia che i dipendenti HITACHI devono rigorosamente conformarsi in tutti i rapporti di lavoro ai più alti standard, sia dal punto di vista morale che legale.

Il presente Codice Etico non sostituisce alcuna policy esistente o futura di HITACHI.
Pertanto, oltre ai principi generali qui illustrati, Vi preghiamo di prendere visione delle policies e dei regolamenti disponibili su Intranet in materia di:

- **Treatment of Confidential Information Policy**
- **IT Security Policy**
- **Export Control Policy**
- **Data Protection Policy**
- **Competition Law Compliance Policy**
- **Anti-Bribery & Corruption Policy**
- **Whistleblowing Policy**

che costituiscono parte integrante del presente documento e che, di conseguenza, continueranno ad essere applicati e a dover essere osservati, unitamente al modello di organizzazione e gestione predisposto ed attuato da HITACHI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Questo Codice Etico sarà distribuito ad ogni dipendente e/o collaboratore all'inizio del rapporto lavorativo con HITACHI ed ognuno di essi dovrà dichiarare di averne ricevuto copia, di averlo letto e compreso e di agire in conformità alle relative previsioni. HITACHI conserverà il Codice Etico all'interno dei propri uffici in luoghi facilmente accessibili a dipendenti e collaboratori.

Hitachi Europe Ltd.

Business Conduct Guidelines

As part of the Hitachi, Ltd. Group ("Hitachi Group"), Hitachi Europe Ltd. and its subsidiaries ("the Company") understand the missions and roles needed to accomplish sustainable growth as a truly global company and hereby sets down our corporate business conduct guidelines.

Basic Philosophy

Our aim is to contribute to European society through Hitachi's outstanding technology and products and its research and development, so as to further the Hitachi Group's founding corporate philosophy of "Harmony", "Sincerity" and "Pioneering Spirit" whilst continuing to be a proud part of the Hitachi Group. Recognizing that we are part of European society, Hitachi Europe will act honourably, fairly and openly to pursue our goal to make people's lives more convenient and comfortable whilst exercising our social responsibility as environmentally aware corporate citizens.

Behaviour Guidelines

1. Based upon a belief in "Harmony", the Company's employees ("Employees") shall establish mutual understanding and amicable relationships with broad global societies and shall also maintain internal and Hitachi Group global cohesion.

2. Properly pursuing the needs of global society, employees shall provide "Sincere" services to customers through more advanced and reliable technologies and products which meet the need of global society.

3. Employees shall display a "Pioneering Spirit" and support the Hitachi Group in keeping its position as a world technology leader through its unique analysis, research and development.

4. Employees shall gather knowledge internally and externally, endeavour to be more discerning, develop their own character and at all times comply with the law and the corporate ethics herein set in force.

5. Employees shall, at all times, act in accordance with the philosophy of fair and well-ordered competition.

6. Employees shall recognise and respect the value of information belonging to third parties as well as information (including technical information) belonging to the Company and Hitachi Group and shall establish clear management systems to maintain the value of such information and completely protect it.

7. Employees shall recognise that international peace and safety is essential for maintaining a stable society and shall comply with trade and export related laws and regulations in each country.

8. All managers of the Company shall take the initiative in carrying out these guidelines of behaviour so that their staff operate with proper conduct, they create and maintain a vigorous work place with reasonable working rules, and Employee morale is maximised.

Notes on the Company's Business Conduct Guidelines

The Company hereby sets down procedures to implement and maintain a properly controlled operation:

1) The Company shall ensure that all Employees completely understand the concept of these "Business Conduct Guidelines"
2) When appointed at Manager level or above, employees shall undertake the necessary guidance or training for the complete understanding of the guidelines
3) As part of globalisation, the Company shall conduct training in regional status, cultures, languages, practices and legal systems.
4) Each Business and Shared Service group shall follow this Business Conduct Guideline in their daily work and in all training.
5) The company shall set in force a corporate policy regarding confidential information and comply with it.
6) The Company shall set in force a corporate policy regarding third party information and comply with it.
7) For export control regulations compliance, the Company has established a European Export Control Committee, and has set in force a corporate policy for export control and will conduct training for it.
8) For Internal Control regulations compliance, the Company has established an Internal Control Group and an Internal Control Compliance Committee, and set in force a corporate policy for internal control, and will conduct training for it.
9) This Code of Conduct shall be the basis for the rules and conduct in each business group and shared service group.
10) This Conduct shall become effective as from 1st April 2005.

I. POLITICHE AZIENDALI SULL'ETICA PROFESSIONALE

Di seguito sono elencati i principi di etica professionale a cui ciascun dipendente, funzionario e amministratore deve uniformarsi onde garantire che il comportamento della Società sia sempre coerente agli obblighi assunti nei confronti degli azionisti e del pubblico in generale:

1. FEDELTÀ ALLA SOCIETÀ — I dipendenti, i funzionari e gli amministratori hanno l'obbligo di essere fedeli alla Società e di promuoverne i legittimi interessi ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. I dipendenti, i funzionari e gli amministratori non possono (a) sfruttare per personale vantaggio opportunità offerte dall'uso di beni o informazioni aziendali oppure ottenute grazie alla propria posizione in seno alla Società, (b) utilizzare beni e informazioni aziendali o sfruttare la propria posizione in seno alla Società a fini di lucro o vantaggio personale e (c) fare concorrenza con la Società.

2. CONFORMITÀ CON TUTTE LE LEGGI APPLICABILI — Sebbene sia necessario per la Società competere sul mercato per ottimizzare i ritorni sugli investimenti effettuati dagli azionisti, tutte le sue attività devono essere sempre condotte nel più rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Nessun dipendente, funzionario o amministratore può, in alcuna circostanza, intraprendere per conto della Società azioni che sa essere, o dovrebbe ragionevolmente supporre, in violazione di leggi o regolamenti applicabili, né incoraggiare altri (ad esempio fornitori, clienti o altri dipendenti, funzionari o amministratori) ad intraprendere azioni di questo tipo. I principi di etica professionale coprono tutte le attività commerciali dell'azienda. Il presente Codice Etico vale per tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

3. OSSERVANZA DEI PRINCIPI ETICI E MORALI DELLA SOCIETÀ — Oltre agli obblighi di fedeltà alla Società e di osservanza delle leggi, ciascun dipendente, funzionario e amministratore è tenuto ad aderire e a rispettare i principi etici e morali della società nella conduzione delle proprie attività professionali. Gli interessi della Società non possono in alcun modo essere serviti mediante comportamenti di comodo finalizzati a realizzare un guadagno immediato o un vantaggio temporaneo.

II. CONFLITTO D'INTERESSI

Un "conflitto di interesse" si verifica quando l'interesse privato di una persona interferisce in qualsiasi modo – o anche soltanto appaia interferire – con gli interessi della Società nel suo complesso. Si prefigura un caso di conflitto quando ad esempio, un dipendente, funzionario o amministratore intraprende azioni o ha interessi che possono oggettivamente ed effettivamente interferire con i suoi compiti all'interno della Società. Si è in presenza di un conflitto di interesse anche ove un dipendente, funzionario o amministratore, o un loro familiare, ricevano vantaggi personali indebiti a causa della posizione ricoperta in seno alla Società.

I dipendenti, i funzionari e gli amministratori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza o al Consiglio di Amministrazione qualsiasi interesse personale o altra circostanza tale da costituire un conflitto di interessi, o che potrebbe essere considerata tale. Tali informazioni saranno trattate con il massimo riserbo consentito dalle circostanze contingenti. Qualora venga appurata l'esistenza di un conflitto di interessi verranno prese le misure opportune per risolvere la situazione nel modo più consono agli interessi della Società e del dipendente coinvolto. È essenziale ricordare che di fronte ad un possibile conflitto di interessi la comunicazione tempestiva e completa delle circostanze del caso rappresenta il primo passo verso la corretta

soluzione del problema.

FONTI PIÙ COMUNI DI CONFLITTO D'INTERESSI. Per quanto concerne i dipendenti o collaboratori, i conflitti d'interessi in genere si manifestano nelle situazioni di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. quando un dipendente, un membro della sua famiglia o un amico intimo dello stesso hanno interessi personali di natura economica o finanziaria, diretti o indiretti, in un potenziale concorrente, fornitore o cliente oppure obblighi nei suoi confronti;

2. quando un familiare o un amico intimo di un dipendente sono proprietari, funzionari o agenti di società fornitrici o clienti con cui il dipendente stesso intrattiene rapporti di lavoro per conto della Società;

3. quando un dipendente, un suo familiare o amico intimo accettano, direttamente o indirettamente doni, somme, favori e/o altre prestazioni di valore da un concorrente, fornitore o cliente, persone fisiche e/o giuridiche, anche solo potenziale;

4. quando un dipendente si trova alle dipendenze o agisce in veste di agente di altro datore di lavoro in circostanze che potrebbero danneggiare la Società:

5. quando un dipendente utilizza la propria funzione aziendale o informazioni acquisite nell'esecuzione delle proprie mansioni in modo tale da creare conflitto tra un interesse personale e l'interesse della Società.

Si definisce "amico intimo di un dipendente" un soggetto che intrattiene con un dipendente rapporti d'amicizia molto stretti e di natura intima, tali da lasciar ragionevolmente supporre che la situazione impedisca al dipendente di esercitare obiettivamente e senza pregiudizi le proprie facoltà di giudizio.

In particolare, tutti i dipendenti che svolgano anche solo occasionalmente attività legate all'approvvigionamento di beni e/o servizi, dovranno attenersi alle seguenti linee di condotta professionale supplementari.

Per realizzare gli oggetti sociali e rendere HITACHI competitiva sul mercato globale è importante stabilire e mantenere buoni rapporti con gli agenti della Società. HITACHI deve essere sempre la prima beneficiaria dei buoni rapporti con gli agenti, pertanto le decisioni in materia di approvvigionamenti devono basarsi sempre su quelli che sono gli interessi di HITACHI e non gli interessi personali dei dipendenti incaricati delle decisioni di approvvigionamento. Tutti i dipendenti HITACHI, ivi compresi i consulenti, che si occupano o partecipano alle attività di approvvigionamento di beni e servizi per HITACHI da terzi (compresi gli acquisti a scopo di rivendita) devono considerarsi vincolati dalle disposizioni del presente documento e dovrebbero consultare regolarmente le linee di comportamento sotto descritte.

1. Ai dipendenti, funzionari, dirigenti e collaboratori è fatto divieto di offrire, dare, ricevere ed accettare doni, omaggi o altri favori che eccedano la normale cortesia nei rapporti d'affari da persone o entità (compresi i dipendenti o gli agenti di tale persona o entità) che siano fornitori o potenziali fornitori di HITACHI (collettivamente, i "**Fornitori**"). I dipendenti non possono in nessun caso accettare somme in contanti o equivalenti (buoni, tagliandi

d'acquisto, ecc.). Ove vengano loro offerti doni o ricevano regali in ufficio o a casa i dipendenti sono tenuti ad avvisare immediatamente il loro superiore e a prendere tempestivamente accordi per restituire qualsiasi regalo che gli stessi o i superiori ritengano esuli dalla normale cortesia e a ricordare al Fornitore che ha offerto il dono i termini della politica di HITACHI relativa agli omaggi. Ove la restituzione non fosse oggettivamente possibile, i doni dovranno essere consegnati ad HITACHI che ne disporrà per opere caritatevoli.

2. Si incoraggiano i dipendenti a visitare i Fornitori presso i loro uffici o gli uffici della Società piuttosto che a colazione/pranzo/cena, a meno che gli impegni reciproci non lascino altre alternative. Qualora l'incontro abbia luogo in un ristorante, si ricorda ai dipendenti che in genere spetta a loro saldare interamente il conto, in via alternativa possono tuttavia dividerlo col Fornitore.

3. Ai dipendenti non è consentito partecipare ad eventi che non siano strettamente collegati con le attività di lavoro o a gite sponsorizzate dai Fornitori senza la previa autorizzazione del Responsabile di Divisione di HITACHI.

4. È proibito sollecitare dai Fornitori donazioni o sponsorizzazioni per eventi a scopi caritatevoli.

5. I dipendenti non devono mostrare favoritismi verso un particolare Fornitore né dare istruzioni di tale natura ad altri dipendenti.

6. I dipendenti non possono collaborare con ex dipendenti di HITACHI che lavorano per un Fornitore nell'acquisto di beni o servizi da parte di HITACHI per un anno dalla data della conclusione del rapporto di lavoro tra l'ex-dipendente e HITACHI senza aver prima informato ed aver ottenuto l'approvazione del Responsabile di Divisione o del Consiglio di Amministrazione.

7. È fatto divieto ai dipendenti di fornire informazioni, dati, servizi o attrezzature a un Fornitore o di assumersi impegni a tale riguardo, eccetto in caso di necessità per la fornitura di beni o servizi specifici che gli stessi sono autorizzati a fornire o far consegnare per conto di HITACHI.

8. I dipendenti non possono essere proprietari di società fornitrici (eccetto attraverso l'acquisto di partecipazioni azionarie di modesto valore sul mercato azionario) o stipulare accordi relativi alle stesse senza prima essersi consultati ed aver ottenuto l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

9. Ai fini delle presenti linee di condotta supplementari, i riferimenti ai "dipendenti" comprendono i membri della famiglia del dipendente e qualsiasi altra persona possa ottenere vantaggi in ragione di rapporti di stretta amicizia con i dipendenti di HITACHI. I termini "doni, omaggi e altri vantaggi" comprendono somme in contanti, beni, servizi, sconti favori e benefici analoghi di qualsiasi tipo tali da arrecare vantaggio personale ai dipendenti.

L'obbligo di ottemperanza comprende anche il dovere di denunciare qualsiasi violazione delle politiche illustrate da questo documento. La mancata osservanza di tali disposizioni dà luogo ad azioni disciplinari o comunque determinare le conseguenze previste dal CCNL applicabile, incluse quelle relative alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Per qualsiasi domanda o chiarimento in merito alla possibilità che determinati comportamenti costituiscano o meno violazioni della presente politica aziendale i dipendenti sono tenuti a contattare il Proprio Responsabile di Divisione o i membri dell'Organismo di Vigilanza di HITACHI Europe Srl prima di prendere o di approvare decisioni di dubbia correttezza.

III. CORRUZIONE, FINANZIAMENTI AI PARTITI, ACCURATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E IMPOSTE

1. Si definisce corruzione il tentativo di influenzare indebitamente l'azione di un pubblico ufficiale, fornitore o cliente mediante l'offerta di somme di denaro o doni di valore. A nessun dipendente, collaboratore, funzionario o amministratore è consentito effettuare offerte di tale natura o autorizzare atti di corruzione o altri pagamenti illeciti per conto della Società, a prescindere dall'entità del versamento stesso.

Tale divieto riguarda anche i pagamenti effettuati a consulenti, agenti o altri intermediari se chi effettua il pagamento è cosciente del fatto che parte dello stesso, o della "remunerazione", verrà utilizzato per corrompere o altrimenti influenzare gli atti di un pubblico ufficiale, fornitore o cliente.

Qualsiasi tipo di spesa di rappresentanza che veda coinvolti pubblici ufficiali/amministratori deve essere preventivamente notificata all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione.

2. L'offerta di somme di denaro (eccetto se finalizzata all'acquisto di prodotti) o di doni di valore a fornitori o a clienti e ai loro agenti, dipendenti o fiduciari può essere considerata un atto di corruzione commerciale, anch'esso sanzionabile. La corruzione commerciale è inoltre contraria alla politica della Società ed è vietato a tutti i dipendenti, funzionari e amministratori intraprendere attività simili a nome della Società.

3. In nessun caso sono ammessi regali e/o atti di gentilezza nei confronti di rappresentanti governativi, pubblici ufficiali e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
HITACHI non esegue contributi, diretti o indiretti, in ogni forma verso partiti politici e rappresentanze sindacali, movimenti, comitati ed organizzazioni, inclusi loro rappresentanti e candidati, ad eccezione di quelli dovuti sulla base di specifici obblighi di legge.

4. Tutte le attività di predisposizione di rapporti e qualsiasi registrazione contabile o meno — risultati di vendita, spese sostenute, applicazione della politica di pari opportunità ed altre informazioni — devono essere accurate e tempestive e devono rappresentare correttamente tutti i fatti verificatisi. I dati non devono mai essere organizzati in modo tale da dare al lettore impressioni fuorvianti o false informazioni. Tutti i documenti di HITACHI devono illustrare la natura reale delle operazioni a cui si riferiscono e specificare che le stesse erano state debitamente autorizzate. In nessun caso e per nessun motivo verranno annotate nei libri contabili o nei registri di HITACHI operazioni fittizie od equivoche e nessun pagamento di fondi o beni sociali verrà emesso senza adeguata documentazione di supporto. Inoltre, nella preparazione di qualsiasi documento è necessario attenersi rigorosamente alle procedure finanziarie di HITACHI.

5. La politica della Società prevede l'osservanza delle leggi in materia di imposizione fiscale e controllo dei cambi con l'estero. Nessun dipendente, funzionario o amministratore può effettuare operazioni per conto della Società qualora sappia o abbia ragionevole motivo di sospettare che tali operazioni siano in contravvenzione con le leggi applicabili.

Vi preghiamo di prendere visione della Anti-Corruption Policy disponibile sulla Intranet.

IV. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI INTERNE E INSIDER TRADING

I dipendenti, i collaboratori, i funzionari e gli amministratori devono mantenere il massimo riserbo sulle informazioni a loro comunicate dalla Società, dai suoi clienti o agenti, eccetto nel caso in cui la diffusione di tali informazioni non sia autorizzata o obbligatoria per effetto di legge. Sino a che non vengono rese di pubblico dominio, tutte le informazioni concernenti i piani, i clienti, i rapporti commerciali, i nuovi prodotti, i programmi di marketing della Società e i successi o i fallimenti nei rapporti con la clientela e con altre aziende sono da considerarsi informazioni "interne", di proprietà esclusiva di HITACHI e riservate. Chiunque utilizzi tali informazioni a fini personali in qualsiasi modo (compreso per operazioni di investimento/disinvestimento in azioni della Società, dei clienti o di agenti) o le riveli ad altri, eccettuati i funzionari della Società autorizzati a ricevere tali informazioni in virtù della loro posizione, viola gli interessi della Società.
Le informazioni "interne" in possesso di un dipendente si considerano "essenziali" se abbastanza importanti da influenzare la decisione dello stesso o di terzi di acquistare, vendere o detenere titoli della Società, di suoi clienti o agenti. Ad esempio, sono informazioni "essenziali" quelle che riguardano la conoscenza anticipata di guadagni, dati di vendita, distribuzioni di dividendi, nuovi prodotti o scoperte, assegnazioni di contratti e fusioni o acquisizioni. Chiunque possieda informazioni "essenziali" "interne" e tratti titoli della Società, di suoi clienti o agenti commette una frode non solo contro la Società ma anche conto i membri del pubblico, che vengono danneggiati nelle loro attività commerciali dalla mancata conoscenza delle informazioni in possesso del dipendente "interno".

Fermo restando quanto precede, ogni dipendente deve:
- acquisire e trattare i dati se necessario e comunque in modo appropriato rispetto agli obiettivi stabiliti e connessi con le funzioni svolte;
- acquisire e trattare i dati solo sulla base di specifiche procedure;
- conservare i dati con modalità tali da prevenire un'eventuale loro divulgazione non autorizzata;
- comunicare tali dati in conformità con le previste procedure e/o solo se previamente autorizzato dal proprio superiore gerarchico e, in ogni caso, dopo avere previamente verificato che la divulgazione di tali dati è consentita.

Ai sensi dell'articolo 181, D.Lgs. n. 58/1998, per informazioni "privilegiate" si intendono le informazioni di carattere preciso, non rese conoscibili al pubblico, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziario uno o più strumenti finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

I dipendenti, funzionari e dirigenti che, nell'esecuzione delle loro mansioni, dovessero entrare in possesso di informazioni privilegiate, non pubblicizzate, in relazione a società del gruppo HITACHI o in relazione a fornitori o clienti delle medesime, non devono utilizzare e/o divulgare a terzi tali informazioni.

V. OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

La Società riconosce l'obbligo di svolgere le proprie attività in modo da conservare e

promuovere un ambiente pulito, sicuro e sano e tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. La politica di HITACHI prevede l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare che i dipendenti, i funzionari, gli amministratori e gli agenti della Società si uniformino rigorosamente allo spirito delle leggi ambientali, di salute e sicurezza applicabili e alle politiche pubbliche che esse rappresentano. HITACHI si impegna a promuovere l'osservanza di tale politica mediante regolari attività di autosupervisione e di informazione, incoraggiandone l'osservanza nei confronti dei dipendenti a qualsiasi livello.

HITACHI offre altresì un luogo di lavoro sicuro e salubre in conformità a quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile e dal D.Lgs. n. 81/2008, come anche richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001.

HITACHI è determinata ad eliminare i pericoli prevedibili che potrebbero risultare dannosi per il personale mediante infortunio, malattia, incendio, perdita di sicurezza o danno alla proprietà.

Sia i dirigenti sia i dipendenti devono essere istruiti sulla corretta procedura da seguire nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ed è loro responsabilità apprenderle ed applicarle. Qualora un dipendente ritenga di non essere in possesso della formazione necessaria ad eseguire un determinato compito, lo stesso è tenuto a rivolgersi immediatamente al proprio supervisore o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro come da D.Lgs. n. 81/2008, Sig.ra Mariangela Graci, per metterlo al corrente della situazione.

I dipendenti e collaboratori devono in particolare osservare le direttive e le istruzioni impartite per l'uso dei dispositivi di sicurezza individuali e collettivi. Essi devono utilizzare tutti i macchinari, i veicoli da trasporto e l'altra attrezzatura da lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in maniera appropriata e comunicare immediatamente ogni difetto, rottura o malfunzionamento dei macchinari e dell'attrezzatura in genere, nonché ogni altra situazione pericolosa di cui vengono a conoscenza e devono agire direttamente, in caso di emergenza, in base alle rispettive competenze ed autorità al fine di eliminare o ridurre tali malfunzionamenti o pericoli.

In ogni caso, i dipendenti e collaboratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione alcun dispositivo di sicurezza, pericolo o controllo e non devono, di loro iniziativa, eseguire operazioni e/o manovre che non sono incaricati ad eseguire e/o che mettano a repentaglio la sicurezza propria e/o di altri dipendenti o collaboratori.

I dipendenti e collaboratori devono prendersi cura della propria sicurezza e salute personale e di quella di altri dipendenti e collaboratori presenti sul luogo di lavoro e che possano interferire con la loro attività.

I dipendenti e collaboratori che siano coinvolti in un incidente e/o che ne siano testimoni devono fornire le informazioni per la corretta registrazione e descrizione dell'infortunio al responsabile per la sicurezza, nel rispetto anche di quanto previsto dal Modello.

VI. PRINCIPI REGOLANTI IL LUOGO DI LAVORO
MOLESTIE, MOLESTIE SESSUALI

La politica della Società si propone di creare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestia. La Società non tollera comportamenti prevaricatori e discriminanti basati su sesso, razza, etnia, origine nazionale, religione o orientamento sessuale.

Il termine "ambiente di lavoro" non si riferisce solo ai locali in cui sono situati gli uffici, ma designa anche qualsiasi altro luogo in cui vengano condotte le attività della HITACHI o in cui i dipendenti si rechino in viaggio di lavoro per conto di HITACHI e qualsiasi sito Internet collegato alla Società, anche se non sponsorizzato dalla stessa. Qualsiasi comportamento molesto emergente su un sito web collegato alla società o su posta elettronica, anche ove l'accesso alla rete internet sia stato ottenuto da qualsiasi altra sede o luogo per conto della Società, verrà considerato alla stregua di comportamenti simili che abbiano luogo negli uffici della Società. Ai dipendenti è vietato pubblicare su Internet, scaricare, trasmettere o stampare materiali di contenuto sessuale, pornografico, razzista, diffamatorio o offensivo per determinati gruppi tutelati dalla legge. È responsabilità di ogni dipendente fare in modo che internet venga utilizzato in maniera efficace, etica e legale.

Inoltre, è responsabilità di tutti i dipendenti mantenere sul lavoro un comportamento non sessualmente intimidatorio o molesto nei confronti dei colleghi. I dipendenti sono invitati a denunciare immediatamente al proprio superiore, ad un rappresentante dell'ufficio HRG qualsiasi caso di molestia sessuale senza timore di azioni disciplinari. Tutti i casi di supposte molestie sessuali verranno debitamente investigati e quindi verranno prese, se necessario, le opportune misure correttive e disciplinari. Le molestie sessuali comprendono minacce esplicite o implicite, da parte di un superiore a un dipendente, che il rifiuto del dipendente di accettare tali offerte sessuali avrà conseguenze negative sul suo impiego o sulle condizioni di lavoro dello stesso. Altri comportamenti vietati ai dipendenti di qualsiasi grado comprendono la formulazione di avance sessuali non gradite, l'esposizione sul posto di lavoro di oggetti o immagini a sfondo sessuale, insulti verbali di natura sessuale e qualsiasi altro comportamento di natura sessuale tale da interferire non ragionevolmente con la prestazione lavorativa di una persona o da creare un ambiente intimidatorio, ostile o offensivo.

HITACHI proibisce azioni di ritorsione contro qualsiasi individuo che faccia presente fatti di discriminazione o molestia o che partecipi ad una investigazione su tali fatti.
Un dipendente o collaboratore che ritenga di essere vittima di azioni di ritorsione in violazione di questa politica deve rendere noto il fatto alla direzione e/o all'ufficio HRG. La Società darà inizio ad una investigazione esauriente e diligente delle presunte violazioni di politica sociale, leggi statali o locali e delle presunte azioni criminose e prenderà i provvedimenti del caso contro i soggetti colpevoli.

VII. LEGGI ANTITRUST

È politica della Società e responsabilità di ciascun dipendente, funzionario e amministratore rispettare le leggi antitrust applicabili. La mancata osservanza di tali leggi

potrebbe causare gravi conseguenze, sia per la Società che per i responsabili della trasgressione. Numerose violazioni delle leggi antitrust costituiscono reati od illeciti, che possono comportare per la Società e le persone responsabili pesanti ammende e pene detentive. Inoltre, le Società potrebbero tenute essere responsabili del pagamento di ingenti danni ed essere sospese dalla conduzione delle attività commerciali. Spesso tali provvedimenti giudiziari possono riguardare l'intera linea di prodotti di un'azienda, e naturalmente la reputazione della società potrebbe venire danneggiata anche ove la causa venga vinta.

La Società organizza periodicamente seminari per diffondere la conoscenza della regolamentazione aziendale in materia tra tutti i dipendenti.
Vi preghiamo di prendere visione della Competition Law Compliance Policy disponibile su intranet.adhel.hitachi-eu.com/intranet/departments/legal/ Standard Documentation

VIII. IMPEGNO SOCIALE

La Società incoraggia e promuove gli sforzi di dipendenti, funzionari e amministratori tesi a fornire indicazioni e assistenza alle istituzioni, ai servizi di pubblica istruzione e al tessuto sociale delle comunità in cui vivono, ed inoltre riconosce e accetta di buon grado le proprie responsabilità in quanto cittadina delle comunità in cui opera. Si propone di partecipare attivamente alle proprie responsabilità pubbliche ed incoraggia i dipendenti, funzionari e amministratori a prendere parte attiva a tutte le iniziative che riguardano la sfera sociale.

La Società è attivamente impegnata nella diffusione dei principi di Corporate Social Responsibility che fanno parte integrante della strategia aziendale e come tali devono essere portati a conoscenza di tutti. Ogni dipendente è tenuto a partecipare al training sulla Corporate Social Responsibility disponibile via Intranet.

IX. PARI OPPORTUNITÀ E DIVERSITÀ SUL POSTO DI LAVORO ; EQUE OPPORTUNITÀ D'IMPIEGO; PRIVACY DEI DATI PERSONALI; COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE

La politica aziendale stabilisce che la Società si impegna a selezionare ed assumere il personale migliore e più qualificato. HITACHI offre pari opportunità e applica in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro con i dipendenti una politica non discriminatoria secondo le disposizioni previste dalle leggi applicabili.

La Società ricerca il personale migliore e fa il possibile per creare un ambiente di lavoro che dia opportunità di sviluppo a uomini di origine e provenienza diversa, riflettendo la disparità delle comunità etniche e della propria vasta base clientelare. La diversità per

HITACHI è un fattore positivo, un processo creativo e organizzativo. Tutti i candidati in possesso delle qualifiche necessarie sono invitati a presentare domanda di assunzione presso la Società. Coloro che sono già alle dipendenze della stessa sono incoraggiati a contribuire con tutte le loro potenzialità allo sviluppo dell'azienda, a prescindere da sesso, razza, gruppo etnico, disabilità, origine geografica, grado gerarchico, religione o orientamenti sessuali.

La Società inoltre ritiene che sia suo dovere raccogliere e conservare solo i dati personali sui dipendenti necessari per i propri legittimi scopi commerciali, che l'accesso a tali dati personali deve essere limitato, all'interno della Società, a coloro che necessitano di consultare tali informazioni e che i dati personali possono essere diffusi all'esterno della Società esclusivamente dietro autorizzazione del dipendente interessato o se richiesto dalla legge.
La Società rispetta le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. Siete pregati di prendere visione della policy Europea sull'argomento disponibile su Intranet in quanto costituisce parte integrante del presente documento.
intranet.adhel.hitachi-eu.com/intranet/departments/legal/ StandardDocumentation

I sistemi telefonici, di segreteria telefonica, di email e computerizzati sono di proprietà della Società. Tali sistemi (ivi comprese le connessioni ad Internet o Intranet) devono essere utilizzati dai dipendenti solo a fini di lavoro. I dipendenti devono essere al corrente del fatto che tutte le informazioni prodotte o conservate su tali sistemi non sono personali e riservate.
Pertanto HITACHI potrà monitorare qualsiasi comunicazione da parte dei suoi dipendenti, se lo riterrà necessario. L'uso non autorizzato dei servizi e delle attrezzature di comunicazione di HITACHI potrà comportare azioni disciplinari, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile. L'impiego da parte di un dipendente dei sistemi di comunicazione di HITACHI costituisce prova che tale dipendente acconsente a questa politica.

Ai dipendenti è fatto divieto di pubblicare su rete, scaricare, trasmettere o stampare qualsiasi materiale protetto da copyright, segreti commerciali o informazioni di proprietà della Società senza debita autorizzazione. Inoltre, è vietato utilizzare i sistemi telefonici, di segreteria telefonica, email o computerizzati della Società (ivi comprese le connessioni o l'uso di Internet e Intranet) per creare un ambiente di lavoro ostile o per molestare, diffamare o perseguitare qualsiasi altra persona.
Siete pregati di prendere visione della policy Europea sull'argomento disponibile su Intranet in quanto costituisce parte integrante del presente documento.
intranet.adhel.hitachi-eu.com/intranet/departments/itg

X. BUONAFEDE NEI RAPPORTI D'AFFARI

Ciascun dipendente, funzionario e amministratore deve cercare di agire sempre con la massima correttezza nei rapporti con i clienti, i fornitori, i concorrenti e i dipendenti della società. È deprecabile ingannare il prossimo mediante il ricorso alla manipolazione o dissimulazione di fatti, all'abuso di informazioni riservate, a false dichiarazioni o ad azioni inique, ovvero in qualsiasi altro modo se in malafede.

XI. BENI SOCIALI

Personal computers, telefoni, scrivanie, pannelli, casellari, infissi ed attrezzature che si trovino negli uffici e/o magazzini di HITACHI sono di proprietà della Società e potranno essere aperti ed ispezionati senza preavviso a discrezione della dirigenza.

Tutti i dipendenti, i funzionari e gli amministratori sono tenuti a tutelare i beni sociali, e ad assicurarne l'uso corretto e razionale. Il furto, l'incuria e gli sprechi si ripercuotono direttamente sulla redditività dell'impresa.

Tutti i beni sociali devono essere usati per scopi commerciali leciti

ALLEGATO B

Dichiarazione componenti Organismo di Vigilanza

Dichiarazione sostitutiva
per il possesso dei requisiti di indipendenza ed autonomia
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - requisiti di indipendenza ed autonomia)

Il/La sottoscritto/a _____, Codice Fiscale _____, nato/a a _____, residente in _____, _____ in qualità di componente dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 della società Hitachi Europe S.r.l., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(1). di possedere i requisiti soggettivi formali indicati nel modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e di non ricadere in una delle cause di ineleggibilità nel medesimo previste;
(2). di non essere componente esecutivo e/o non indipendente del Consiglio di Amministrazione di Hitachi Europe S.r.l.;
(3). di non essere revisore contabile di Hitachi Europe S.r.l.;
(4). di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti (2) e (3) precedenti;
(5). di non intrattenere significativi rapporti d'affari con Hitachi Europe S.r.l., con società da essa controllate o ad essa collegate o di non intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione di Hitachi Europe S.r.l. che siano muniti di deleghe;
(6). di non aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere potenzialmente compiuti i reati considerati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
(7). di non essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei reati considerati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

Luogo, data e firma

Si allega copia documento d'identità in corso di validità

ALLEGATO C
Esempio di clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di soggetti terzi

Testo di clausola risolutiva espressa da inserire nei contratti da stipulare per dichiarazione e presa visione del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del codice di condotta applicabile a Hitachi Europe S.r.l. e rispetto degli obblighi da essi derivanti.

ARTICOLO [*]

MODELLO ORGANIZZATIVO *EX* D. LGS. N. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

[*].1 Il [*Fornitore/Cliente*] dichiara di aver preso visione e cognizione del contenuto e degli obblighi di cui al modello di organizzazione e gestione adottato da Hitachi Europe S.r.l. *ex* D. Lgs. 231/2001 ("**Modello**") e del codice etico applicabile alla stessa ("**Codice Etico**"). Tanto premesso il [*Fornitore/Cliente*] si impegna, nell'esecuzione del presente contratto, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o lavoratori somministrati, ad osservare, a far osservare ed a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

[*].2 Le Parti convengono sin da ora che Hitachi Europe S.r.l. potrà risolvere il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al [*Fornitore/Cliente*], ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ., in caso di inadempimento da parte del [*Fornitore/Cliente*] agli obblighi di cui al precedente paragrafo, in particolare in caso di comportamenti contrari ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico o integranti un pericolo di commissione dei reati-presupposto indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive modificazioni.

N.B: *La presente clausola andrà inserita nel contratto e coordinata con le eventuali definizioni in esso contenute e con la relativa numerazione progressiva. Si segnala inoltre che, qualora il contratto venga predisposto da una sola delle parti, la presente clausola rientra tra le clausole per le quali è richiesta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'approvazione espressa in calce al contratto medesimo. Si riporta di seguito una possibile dicitura per l'approvazione della clausola risolutiva espressa:*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il [*Fornitore/Cliente*] dichiara di approvare specificamente la seguente clausola del presente contratto: [*] (*Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e clausola risolutiva espressa*).

_____
[*IL FORNITORE/IL CLIENTE*]
Sig. _____

ALLEGATO D
SCHEDA DI EVIDENZA

da compilare in caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione[45]

All'Organismo di Vigilanza di Hitachi Europe S.r.l.

A) Il sottoscritto _____ nella propria qualità di _____ nel trimestre _____

premesso che

- Hitachi Europe S.r.l. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui ultima versione è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2015;
- la Parte Speciale n. 1. ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione") del Modello prevede che i singoli Dirigenti, Responsabili o Preposti Interni ed i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi (appartenenti allo Stato italiano, alle Comunità Europee e agli Stati esteri e/o soggetti privati investiti di pubbliche funzioni) compilino sistematicamente la presente Scheda di evidenza avente ad oggetto le principali iniziative e adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni nelle singole aree a rischio e nelle aree di supporto di cui alle Parte Speciale n. 1;

dichiara che

A) nel periodo in esame ha trattato con la Pubblica Amministrazione gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi[46] (appartenenti allo Stato italiano, alle Comunità Europee e agli Stati esteri e/o soggetti privati investiti di pubbliche funzioni) svolgendo le seguenti principali attività / iniziative / adempimenti come sintetizzate nella tabella riportata in calce alla presente scheda; dichiara la relativa documentazione, ove esistente, è disponibile presso i competenti uffici della Società;

B) di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle iniziative e/o adempimenti sopra descritti e che: 1) non è incorso in alcuna violazione del Modello e dei relativi allegati nonché dei singoli protocolli aziendali; 2) non ha commesso alcuno dei reati considerati dagli articoli 24 e 25 (Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione), e 25-*octies* (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio) del D. Lgs. n. 231/2001.

Data	Pubblica Amministrazione/ Società partecipata e nome del pubblico ufficiale/dipendente pubblico	Tipo di contatto (e-mail, telefono, meeting, pranzo, cena, etc.)	Scopo dell'incontro	Eventuale esborso/spesa di rappresentanza (cena, pranzo,…)	Eventuali commenti

45 Devono intendersi esclusi dall'ambito di applicazione della presente Scheda di Evidenza i soli contatti/incontri di tipo tecnico-operativo che intervengono nell'ambito di un rapporto contrattuale già avviato.

46 Ivi incluse le società cd. "pubbliche" o a partecipazione pubblica.

_____ _____

Data Firma

ALLEGATO E
PROCEDURE E PROTOCOLLI IMPLEMENTATI

Si richiamano di seguito le principali procedure implementate dalla Società e dal Gruppo:

- *Policy* anti-corruzione;
- *Employee's handbook;*
- *Finance and Accounting Policy Manual*;
- *Anti-Bribery & Corruption Policy;*
- *Competition Law Compliance Policy;*
- *Country by Country Measure to Determine a Gift and a Meal Value;*
- *Export Control Policy;*
- *Export Control Procedures Manual;*
- *Hitachi Group Human Rights Policy;*
- *Policy for Recording Gifts, Hospitality & Entertainment;*
- *Policy for the Treatment of Technical Information Shared via Networks;*
- *Business Partner Due Diligence;*
- *New Business Partner Request Form;*
- *Business Partner Due Diligence Questionnaire;*
- *Corruption Red Flags Checklist;*
- *Journal Entry Policy;*
- *MTR Overview;*
- *MTR Planning Timetable FY20;*
- *New Concur Account Request form;*
- *Registration Process Guide;*
- *Vendor Creation and Change Request Form;*
- *Work Instruction for using the NAAS System;*
- *Work Instruction for using the NAAS System;*
- *Accessing BPC - MTR FY20;*
- *Approver guide (Billings);*
- *Balance Sheet Reconciliation Process;*
- *Concur guideline;*
- *European Authorisation limits;*
- *Fixed Asset Policy;*
- *Supplier RFI Screening;*
- *FY [year] HEU Tax Policy;*
- *FY [year] MTR- Rates;*
- *HEU Authorisation Matrix;*
- *HEU FA Org Chart;*
- *HEU Finance Policy Accrual, Prepayments, Contingencies, Commitments and Provisions;*
- *HEU Finance Retention of Records;*
- *HEU Payment Run Schedule;*
- *HEU PC Rental Scheme Overview;*
- *HEU_Credit_Policy;*
- *HEU_DCF_Model;*
- *HEU_Inventory_Policy;*
- *Hitachi - Citi Visa Conditions of Use form;*
- *Hitachi Group Delegation of Authority;*

- *Invitation to tender Form;*
- *Hitachi Europe Limited Bonus Incentive Plan for Entrustment Groups;*
- *Archiving and Document Retention Policy;*
- *Property and Facilities Contractor Works Policy;*
- *Waste Management Policy;*
- *Budgeting Policy;*
- *HEU Lease Property Policy;*
- *Balance Sheet Reconciliation Process;*

Con specifico riferimento alla Divisione ICEG si richiamano le seguenti procedure:
- *2-3 Petty Cash;*
- *HIDI Procedura Piccola Cassa;*
- *Appendix 2-No2 purchasing-M2-Procedura Acquisti;*
- *FORM Nota Spese;*
- *HIDI Travel Policy;*
- *HIDI Car Policy;*
- *HIDI flowchart 4-1-1 Purchase Requisition to Purchase Order TRADE;*
- *HIDI flowchart 4-1-2 Purchase Requisition to Purchase Order NON TRADE;*
- *HIDI flowchart 4-2 Supplier Master Management;*
- *HIDI Scheda fornitore;*
- *Matrice delle Autorizzazioni*